dossier

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"

Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione

Ed. provvisoria

luglio 2015
n. 234

servizio studi del Senato

SERVIZIO STUDI
Tel. 066706-2451
studi1@senato.it

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. I testi e i contenuti normativi ufficiali sono solo quelli risultanti dagli atti parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVII legislatura

Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"

Sintesi degli emendamenti approvati dalla Commissione

Ed. provvisoria

luglio 2015
n. 234

Classificazione Teseo: Enti locali. Finanza locale.

AVVERTENZA

Il presente *dossier* di sintesi illustra il contenuto degli emendamenti approvati in sede referente al decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali".
Il relativo disegno di legge di conversione (Atto Senato n. 1977) è stato presentato al Senato della Repubblica in data 19 giugno 2015 ed assegnato, in sede referente, alla 5ª Commissione permanente (Bilancio). In relazione al disegno di legge di conversione presentato dal Governo, si veda il *dossier* n. 227 (maggio 2015) del Servizio studi.
Al fine di fornire l'informazione più tempestiva, il presente *dossier* è stato predisposto sulla base dei testi disponibili al momento della redazione e si è tenuto conto - con la massima attenzione possibile nel contesto - delle riformulazioni.
Si sottolinea pertanto che l'unico testo normativo ufficiale è il fascicolo degli emendamenti predisposti per la discussione dell'Assemblea dell'A.S. n. 1977, al quale si rinvia.
Si è grati fin d'ora per ogni segnalazione che sarà utile al fine di una prossima edizione.

I N D I C E

SINTESI DEL CONTENUTO 13

Articolo 1, comma 1 (em. 1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.117, 1.118, 1.119, 4.25, 4.26)
(Stipula dei contratti a tempo indeterminato da parte di Province e Città metropolitane) 15

Articolo 1, comma 7 (em. 1.39 (testo 2), 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.113)
(Rideterminazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane) 15

Articolo 1, comma 8 (em. 1.75 (testo 2))
(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno) 16

Articolo 1, comma 10-bis (em. 1.1000 e subem. 1.1000/4)
(Riduzione obiettivi patto di stabilità in seguito a danni causati da eventi atmosferici a Dolo, Pianiga e Mira) 16

Articolo 1, comma 11-bis e 11-ter (em. 1.122 (testo 2))
(Sisma Abruzzo - Progetto C.A.S.E. e M.A.P.) 17

Articolo 1-bis (em. 1.0.4)
(Spese per investimenti delle Regioni) 17

Articolo 1-bis (em. 1.0.12 (testo 2) coord.)
(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno) 17

Articolo 1-bis (em. 1.0.14 (testo 2))
(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno) 18

Articolo 1-bis (em. 1.0.22 (testo 2))
(Esenzione fiscale per la cessione di quote del Parco di Monza) 19

Articolo 2, comma 5-bis (em. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11)
(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile) 19

Articolo 3, comma 4-bis (em. 3.5 (testo 2))
(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015) 20

Articolo 4, comma 2 (em. 4.5 (testo 2))
(Disposizioni in materia di personale delle Province) 21

Articolo 4, comma 2-bis (em. 4.18 (testo 2))
(Reclutamento del personale per l'organizzazione e la gestione dei servizi educativi e scolastici) 21

Articolo 4, commi 4-bis e 4-ter (em. 4.77, 4.78, 4.79 (testo 2))
(Convenzioni di segreteria ed esercizio congiunto di funzioni) 22

Articolo 4-bis (em. 4.0.1000)
(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali) 22

Articolo 5 (em. 5.200 (testo 2))
(Misure in materia di polizia provinciale) 23

Articolo 5-bis (em. 5.0.1000 - em. X1.1 al disegno di legge di conversione)
(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate) 24

Articolo 7, comma 2-bis (em. 7.33, 2.21, 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54 (testo 2))
(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) 25

Articolo 7, comma 5 (em. 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86 (testo 2))
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali) 26

Articolo 7, comma 8-bis (em. 7.89)
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali) 26

Articolo 7, comma 9-bis (em. 7.109)
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali) 27

Articolo 7, comma 9-bis (em. 7.112, (testo 2))
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali) 27

Articolo 7, comma 9-bis (em. 7.121 e 7.122)
(Classificazione dei rifiuti) 27

Articolo 7, commi 9-bis e 9-ter (em. 7.132 (testo 2))
(Concessioni demaniali marittime) 28

Articolo 7, comma 9-bis (em. 7.184)
(Expo Milano 2015) 30

Articolo 7, comma 9-bis (em. 7.1000, 7.1000/1, 7.1000/2 (testo2))
(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali) 31

Articolo 7, comma 9-bis (em. 7.2000)
(Riprogrammazione risorse fondo per le politiche comunitarie)..... 32

Articolo 7, commi 9-bis-9-decies (em. 7.3000)
(Regime pensionistico integrativo per il personale dipendente dalle aziende private del gas)..... 32

Articolo 7-bis (em. 7.0.18 (testo 2))
(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)..... 33

Articolo 8, commi da 4-bis a 4-quater (em. 8.1000)
(CREA)..... 33

Articolo 8, comma 10 (em. 8.2000)
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)..... 34

Articolo 8, comma 13-bis (em. 8.29)
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)..... 35

Articolo 8, commi 13-bis - 13-quinquies (em. 8.3000, em. 8.3000/22, em. 8.3000/26 e em. 8.3000/24 (testo 2))
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)..... 35

Articolo 8, commi 13-bis - 13-quinquies (em. 8.4000, em. 8.4000/4, em. 8.4000/5 (testo 2), em. 8.4000/6 (testo 2))
(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)..... 36

Articolo 8-bis (em. 8.0.1000)
(Valle d'Aosta – patto di stabilità interno e servizi ferroviari)..... 38

Articolo 9, comma 5 (em. 9.0.9 (testo 2) coord.)
(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)..... 39

Articolo 9, commi 9-bis - 9-quater (em. 9.11)
(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)..... 39

Articolo 9, commi 10 e 11 (em. 9.14)
(Policlinici universitari)..... 40

Articolo 9, commi 11-bis - 11-quater (em. 9.31 (testo 2))
(Consorzio Interuniversitario - CINECA)..... 41

Articoli da 9-bis a 9-undecies (em. 9.0.1000 e relativi sub.)
(Disposizioni in materia sanitaria)..... 42

Articolo 9-bis (em. 9.0.2000)
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco e tariffe e diritti nel settore sanitario)..... 47

Articolo 10, comma 6 (em. 10.300)
(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di Carta di identità elettronica) 48

Articolo 11 (em. 11.3 (testo 2) coord., 11.8 (testo 3) e 11.27)
(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009) 49

Articolo 11, commi 16-bis e 16-ter (em. 11.1000 - em. X1.1 al disegno di legge di conversione)
(Norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali) 52

Articolo 11, comma 16-bis (em. 11.2000 e sub.)
(Interventi per il programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio) 54

Articolo 11-bis (em. 11.0.1000)
(Disposizioni in materia di economia legale) 55

Articolo 12 (em. 12.1)
(Zone Franche urbane - Emilia) 55

Articolo 13 (em. 13.1 (testo 2) e identici em. 13.3 e 13.4)
(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) 57

Articolo 13-bis (em. 13.0.1 (testo 2))
(Istituzione di zona franca urbana nella Regione Sardegna) 57

Articolo 13-bis (em. 13.0.3 (testo 2))
(Misure per la città di Venezia) 58

Articolo 13-bis (em. 13.0.9 testo 2)
(Proroga del termine di cantierabilità di interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri") 59

Articolo 15 (em. 15.1000 e relativi sub.)
(Servizi per l'impiego) 60

Articolo 16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater (em. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 (testo 2))
(Disposizioni concernenti la tutela del patrimonio culturale) 61

Articolo 16, comma 1-bis (em. 16.1000)
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei) 63

Articolo 16, comma 1-bis (em. 16.2000)
(Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali) 64

Articolo 16-bis (em. 16.0.5 (testo 2))
(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO)) 66

Articolo 16-bis (em. 16.0.10)
(Regime IVA per gli organismi di formazione professionale) 67

Articolo 16-bis (em. 16.0.1000 (testo corretto) e sub. 16.0.1000/5 (testo 2))
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 67

SINTESI DEL CONTENUTO

Articolo 1, comma 1 (em. 1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.117, 1.118, 1.119, 4.25, 4.26)

(Stipula dei contratti a tempo indeterminato da parte di Province e Città metropolitane)

Gli **emendamenti 1.51 (testo 2), 1.52, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.117, 1.118, 1.119, 4.25, 4.26** aggiungono un ulteriore periodo al **comma 1 dell'articolo 1** al fine di consentire alle Province e alle Città metropolitane che non abbiano rispettato il Patto di stabilità per il 2014 di stipulare per l'anno in corso (quindi con scadenza al 31 dicembre 2015) i contratti a tempo determinato previsti dal comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 103 del 2013 (*Razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni*). Tale disposizione imponeva alle province di non assumere più personale a tempo indeterminato e consentiva di prorogare i contratti a termine esistenti solo per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto di cogenti vincoli finanziari, del patto di stabilità interno e della normativa di contenimento della spesa complessiva di personale. La facoltà di stipulare nuovi contratti con termine 31 dicembre 2015 è consentita a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato. Con questo correttivo gli enti di area vasta possono rinnovare i contratti precari il cui blocco aveva provocato non poche proteste nel corso del 2014.

Articolo 1, comma 7 (em. 1.39 (testo 2), 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.113)

(Rideterminazione delle sanzioni per il mancato rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane)

Il **comma 7** del decreto-legge in esame ridetermina in diminuzione la sanzione per i Comuni che non hanno rispettato nell'anno 2014 i vincoli del patto di stabilità interno, consistente nella riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. La nuova sanzione si applica nella misura pari al 20 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno. Alle Province e alle Città metropolitane la predetta sanzione si applica in misura pari al 20 per cento della differenza tra saldo obiettivo del 2014 ed il saldo finanziario conseguito nello stesso anno e comunque in misura non superiore ad una percentuale delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo disponibile inizialmente fissata al 3 per cento, ed **ora ridotta al 2 per cento** (em. 1.39 testo 2, 1.40, 1.41, 1.42, 1.43, 1.44, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.49, 1.50, 1.113). Si tratta di una riduzione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità, che non comporta però il

venir meno completo delle sanzioni stesse, onde tutelare il principio di cogenza del Patto.

Articolo 1, comma 8 (em. 1.75 (testo 2))

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

L'**emendamento 1.75 (testo2)**, approvato in sede referente, riformulando il **secondo periodo della lettera c, comma 8**, propone che gli enti interessati, vale a dire i comuni sede delle città metropolitane che sostengono spese per le opere e gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali europei ricompresi nella Programmazione "2007-2013" e nella Programmazione "2014-2020, comunichino al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro e non oltre il 10 settembre 2015, il valore degli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere le spese citate. Rispetto alla formulazione precedente il termine era fissato al 30 di settembre.

Articolo 1, comma 10-*bis* (em. 1.1000 e subem. 1.1000/4)

(Riduzione obiettivi patto di stabilità in seguito a danni causati da eventi atmosferici a Dolo, Pianiga e Mira)

L'**emendamento 1.1000**, **approvato in sede referente come modificato dal sbemendamento 1.1000/4**, introduce il comma 122-*bis* all'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevedendo che per l'anno 2015, per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, l'obiettivo del patto di stabilità interno di ciascuno dei predetti comuni è ridotto di un importo sino a, rispettivamente, 5,2 milioni di euro, 1,1 milioni di euro e 1,2 milioni di euro. La predetta riduzione avviene a valere sugli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, operata, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno e che prevede la riduzione in una data misura del fondo di solidarietà comunale o del fondo sperimentale di riequilibrio.
Qualora tali effetti risultino inferiori a 7,5 milioni di euro, la riduzione dell'obiettivo di ciascun ente è proporzionalmente rideterminata. Vengono, inoltre, corrispondentemente diminuiti nel 2015 gli spazi finanziari utili a ridurre l'obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali ai sensi del comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. La predetta riduzione opera prioritariamente con riferimento ai Comuni.

Articolo 1, comma 11-*bis* e 11-*ter* (em. 1.122 (testo 2))

(Sisma Abruzzo - Progetto C.A.S.E. e M.A.P.)

L'**emendamento 1.122 (testo 2), approvato in sede referente (con assorbimento degli emendamenti 11.15 e 11.26)**, propone l'introduzione di due commi all'articolo 11 del decreto-legge in esame.
Il **comma 11-*bis*** reca novella all'articolo 4, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133. Tale comma 8-*quinquies* interviene sulle competenze sulla gestione delle abitazioni del Progetto Case e dei Moduli abitativi provvisori (MAP) e stabilisce l'obbligo per tutti gli assegnatari di alloggi del Progetto Case e MAP del pagamento del canone concessorio fissato dai comuni e delle spese per Ia manutenzione ordinaria degli stessi e delle parti comuni. Per Ia gestione della complessa situazione emergenziale delineatasi a seguito degli eventi sismici, per l'Edilizia Residenziale Pubblica, Progetto C.A.S.E. e MAP, i comuni ripartiscono i consumi rilevati per ogni edificio, anche per il riscaldamento e Ia produzione di acqua calda sanitaria, secondo le superfici lorde coperte degli alloggi. **Secondo la novella qui proposta**, tale modalità di riparto può essere utilizzata dai Comuni fino al 31 marzo 2016. A decorrere dal successivo 1° aprile, il riparto dovrà avvenire sulla base dei consumi effettivamente registrati dai contatori negli edifici. Ai sensi del **comma 11-*ter***, dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori per la finanza pubblica.

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.4)

(Spese per investimenti delle Regioni)

L'**emendamento 1.0.4, approvato in sede referente,** aggiungendo un **articolo 1-*bis***, dopo l'articolo 1, propone che per l'anno 2015 le regioni impegnano le spese per investimenti la cui copertura è costituita da debiti autorizzati e non contratti imputandoli all'esercizio 2015. Nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria n. 9.1 (in materia di gestione dei residui) è previsto che, in sede di riaccertamento ordinario, nell'ambito delle verifica dell'esigibilità degli impegni 2015, si provveda alla reimputazione degli impegni agli esercizi in cui sono esigibili, alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato in spesa dell'esercizio 2015 e alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato di entrata del 2016.

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.12 (testo 2) coord.)

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

L'emendamento 1.0.12 (testo 2), approvato in sede referente, introducendo dopo l'articolo 1, l'**articolo 1-*bis,*** propone che, ai fini del concorso regionale al

risanamento dei conti pubblici, anche per l'anno 2015, nel calcolo del saldo in termini di competenza di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015), non si tiene conto degli impegni per investimenti diretti e per contributi in conto capitale per le sole Regioni che nell'anno 2014 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4 (cfr. *infra* il comma in commento), con un valore inferiore rispetto a quello di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 che attua la direttiva 2000/35/CE contro i ritardi di pagamento.

Il citato comma 463 definisce la nuova modalità di contenimento dei saldi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario, sulla base di quanto dettato sul punto dall'articolo 9 della legge n. 243/2012 il quale stabilisce che i bilanci di regioni, comuni, province, città metropolitane e province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano: un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali (come peraltro previsto dal TUEL per gli enti locali); un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.
Il DPCM citato definisce gli schemi e le modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4 in materia di termini di pagamento del citato DLgs n.231 del 2002.

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.14 (testo 2))

(Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno)

L'emendamento 1.0.14 (testo 2), approvato in sede referente, introduce dopo l'articolo 1, l'**articolo 1-*bis*** rubricato *"Predisposizione del bilancio di previsione annuale 2015"*. Il **comma 1** propone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane predispongono il bilancio per la sola annualità 2015. Il **comma 2**, al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, propone che, per il solo esercizio 2015, le Province e le Città metropolitane possono applicare al bilancio di previsione, sin dalla previsione iniziale, l'avanzo destinato. Il **comma 3** propone che le Province e le Città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, adottati entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2016, le Province e le Città metropolitane

applicano le disposizioni in materia di esercizio e gestione provvisoria di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2015.

Articolo 1-*bis* (em. 1.0.22 (testo 2))

(Esenzione fiscale per la cessione di quote del Parco di Monza)

Al fine di realizzare progetti di valorizzazione riconosciuti di interesse comune fra più pubbliche amministrazioni, la variazione a titolo non oneroso dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra Enti pubblici è operata in regime di esenzione fiscale.
La creazione di un'unica proprietà indivisa del Parco e Villa Reale di Monza tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Comune di Monza rientra in un processo di valorizzazione unitaria del patrimonio ambientale e culturale del Parco, che prevede l'ingresso di Regione Lombardia negli assetti proprietari dell'area interessata dall'Autodromo, oggi di esclusiva proprietà dei due comuni di Monza e Milano. La creazione di una proprietà unica si rende indispensabile per garantire all'Autodromo gli investimenti necessari per mantenere in vita la manifestazione automobilistica del Gran Premio d'Italia di F1. I tre Enti hanno già avviato un percorso per giungere alla cessione di quote a titolo non oneroso, ma l'atto traslativo è soggetto a tassazione che rischia di sottrarre risorse ai possibili investimenti sul Parco. Si propone quindi che la variazione, a titolo non oneroso, dell'assetto proprietario del Parco di Monza tra gli enti pubblici proprietari avvenga in un regime di esenzione fiscale.

Articolo 2, comma 6-*bis* (em. 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11)

(Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile)

Gli **emendamenti 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 e 2.11**, **approvati dalla Commissione in sede referente,** introducendo dopo il comma 5 dell'articolo 2 il **comma 5-*bis***, propongono che gli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-*bis* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro il 31 dicembre 2014, e che non abbiano ancora presentato il relativo piano entro i termini previsti dal comma 5 del medesimo articolo 243-*bis ovvero* novanta giorni dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione della predetta procedura di riequilibrio, possono procedere in tal senso entro i termini di approvazione del bilancio di previsione 2015.

Articolo 3, comma 4-*bis* (em. 3.5 (testo 2))

(Anticipazioni risorse ai comuni e ulteriori disposizioni concernenti il riparto del Fondo di solidarietà comunale 2015)

L'emendamento 3.5 (testo 2), approvato in sede referente, aggiungendo dopo il comma 4 un **comma 4-*bis,*** propone la riassegnazione di 29.286.158 euro che non risultano utilizzati per le finalità del DPCM 1° dicembre 2014[1] ai comuni al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto del fondo di solidarietà comunale effettuato nel 2015 in base alle capacità fiscali previsto dal comma 380-*quater* dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012. In particolare, la riassegnazione vuole favorire i comuni con popolazione non superiore a 60 mila abitanti e limitatamente ai casi in cui tale incidenza negativa comporti una riduzione percentuale delle risorse del fondo di solidarietà comunale superiore all'1,3 per cento. Il riparto è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 10 settembre 2015, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali.

[1] L'articolo 7, comma 1, del DPCM 1° dicembre 2014 prevede un accantonamento di 40 mln di euro per l'anno 2014 da destinare ad eventuali conguagli ai singoli comuni. Le assegnazioni sono disposte con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 novembre 2014.

Articolo 4, comma 2 (em. 4.5 (testo 2))

(Disposizioni in materia di personale delle Province)

Il **comma 2** dell'**articolo 4** prevede che il personale delle Province che si trovi comandato o distaccato (alla data del 31 dicembre 2014) presso altra pubblica amministrazione sia trasferito presso di essa. Con l'approvazione dell'**emendamento 4.5 (testo 2)** si propone l'applicazione di tale disposizione al personale che si trovi in posizione di distacco, di comando ovvero - secondo la modifica proposta - "altri istituti comunque denominati ", alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
Quali condizioni perché il trasferimento si perfezioni sono indicati: il consenso dell'interessato; la capienza della dotazione organica dell'amministrazione ricevente; la disponibilità delle risorse finanziarie a legislazione vigente.
Deve comunque risultare garantita la sostenibilità finanziaria a regime della spesa.

Articolo 4, comma 2-*bis* (em. 4.18 (testo 2))

(Reclutamento del personale per l'organizzazione e la gestione dei servizi educativi e scolastici)

Con l'**emendamento 4.18 (testo 2)**, si propone di integrare il comma 424 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), mediante l'inserimento del comma 2-*bis* nell'articolo 4. Il citato comma 424 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso regioni ed enti locali. In particolare, la norma dispone - al primo periodo - che le regioni e gli enti locali, per gli anni 2015 e 2016, destinano le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, all'immissione nei propri ruoli dei vincitori di concorso pubblico, collocati nelle proprie graduatorie in vigore, nonché delle unità soprannumerarie destinatarie dei processi di mobilità. La modifica proposta con l'emendamento in esame - che aggiunge un ulteriore periodo dopo il primo - intende far salva la possibilità di indire, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti, le procedure concorsuali per il reclutamento a tempo indeterminato di personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici, con esclusione del personale amministrativo, in caso di esaurimento delle graduatorie vigenti e di dimostrata assenza, tra le unità soprannumerarie già oggetto di ricollocazione nei ruoli della regione o dell'ente locale interessato - ai sensi del primo periodo - di figure professionali in grado di assolvere alle predette funzioni.

Articolo 4, commi 4-*bis* e 4-*ter* (em. 4.77, 4.78, 4.79 (testo 2))

(Convenzioni di segreteria ed esercizio congiunto di funzioni)

I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali. Gli **emendamenti 4.77, 4.78 e 4.79** dispongono che tali convenzioni di segreteria possano essere stipulate anche tra comune e provincia nonché tra province.
Inoltre l'emendamento prevede che le Regioni, disciplinando ambiti territoriali comprensivi di due o più aree vaste per l'esercizio di funzioni conferite, definiscano con gli enti interessati, tramite accordi, le modalità di tale esercizio congiunto.

Articolo 4-*bis* (em. 4.0.1000)

(Disposizioni per la funzionalità operativa delle Agenzie fiscali)

Il **comma 1** stabilisce per la copertura delle vacanze presenti nell'organico dei dirigenti, le agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti, per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I concorsi di cui al primo periodo sono avviati con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, tenuto conto della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati i concorsi stessi. Al personale dipendente dalle agenzie fiscali è riservata una percentuale non superiore al 30 per cento dei posti messi a concorso. È autorizzata, l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali.
Il **comma 2** prevede che i relazione all'esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, i dirigenti delle Agenzie fiscali, per esigenze di funzionalità operativa, possono delegare, previa procedura selettiva con criteri oggettivi e trasparenti, a funzionari della terza area, con un'esperienza professionale di almeno cinque anni nell'area stessa, in numero non superiore a quello dei posti oggetto delle procedure concorsuali indette ai sensi del comma 1 e di quelle già bandite e non annullate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le funzioni relative agli uffici di cui hanno assunto la direzione interinale e i connessi poteri di adozione di atti, escluse le attribuzioni riservate ad essi per legge, tenendo conto della specificità della preparazione, dell'esperienza professionale e delle capacità richieste a seconda delle diverse tipologie di compiti, nonché della complessità gestionale e della rilevanza funzionale e organizzativa degli uffici interessati, per una durata non

eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016. È stabilito che a fronte delle responsabilità gestionali connesse all'esercizio delle deleghe affidate ai sensi del presente comma, ai funzionari delegati sono attribuite temporaneamente e al solo scopo di fronteggiare l'eccezionalità della situazione in essere, nuove posizioni organizzative ai sensi di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
Il **comma 3** prevede che ai fini del comma 2, senza alcun nocumento al benessere organizzativo delle Agenzie e all'attuazione dei previsti istituti di valorizzazione della performance, le risorse connesse al risparmio di spesa previsto sino all'espletamento dei concorsi banditi per la copertura dei posti dirigenziali vacanti, fermo restando che non meno del 15 per cento del risparmio stesso deve comunque essere destinato ad economia di bilancio, sono utilizzate per finanziare le posizioni organizzative temporaneamente istituite.

Articolo 5 (em. 5.200 (testo 2))

(Misure in materia di polizia provinciale)

L'articolo dispone il transito del personale appartenente al Corpo ed ai "servizi" di Polizia provinciale, nei ruoli degli enti locali per funzioni di polizia municipale.
Per il transito sono poste agli enti locali alcune condizioni o facoltà (capienza della dotazione organica; programmazione triennale dei fabbisogni di personale; deroga alle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale; comunque rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio di riferimento, e sostenibilità di bilancio; divieto di qualsivoglia assunzione per lo svolgimento di funzioni di polizia locale - a pena di nullità - fino a quando il personale appartenente al Corpo ed ai servizi di polizia municipale non sia stato completamente assorbito).
Rispetto a tale originario impianto normativo, l'emendamento prevede però che gli enti di area vasta e le Città metropolitane individuino il personale di polizia provinciale necessario per l'esercizio delle loro funzioni fondamentali (la legge n. 56 del 2014 ha infatti riconosciuto in capo alle Province un novero di funzioni fondamentali: commi 85 e 86 del suo unico articolo).
Tale individuazione di personale è prevista avvenire entro una riallocazione di funzioni (e personale) di polizia amministrativa disposta da leggi regionali.
Rimane ferma la riduzione di spesa per il personale provinciale, disposta dalla legge di stabilità 2015 (la quale ha 'tagliato' la spesa cui commisurare la dotazione organica di Province e Città metropolitane, rispettivamente del 50 per cento - salvo le Province interamente montane confinanti con Stati esteri, alle quali si applica una riduzione inferiore - e del 30 per cento: articolo 1, comma 421 della legge n. 190 del 2014).

Qualora al 31 ottobre 2015 vi sia personale di polizia provinciale non individuato o non riallocato, scatta il trasferimento ai Comuni, singoli e associati, secondo le modalità previsto dall'originaria previsione del presente decreto-legge. Gli enti interessati (Province e Città metropolitane da un lato, Comuni destinatari dall'altro) concordano le modalità di avvalimento immediato, finché non si perfezioni il procedimento di transito del personale dai ruoli di origine a quelli di approdo.
L'emendamento fa ad ogni modo salve - rispetto al divieto per gli enti locali di reclutare sotto pena di nullità personale con funzioni di polizia locale - le assunzioni di personale a tempo determinato effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ("anche se anteriormente alla relativa legge di conversione") per lo svolgimento di polizia locale, per esigenze di carattere strettamente regionale. Questo, a condizione di tratti di assunzioni per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili.
Infine l'emendamento reca clausola di salvaguardia circa l'applicabilità delle disposizioni poste da questo articolo nelle Regioni a statuto speciale.

Articolo 5-*bis* (em. 5.0.1000 - em. X1.1 al disegno di legge di conversione)

(Proroga dell'impiego del personale militare appartenente alle Forze armate)

L'**emendamento 5.0.1000** riproduce il testo dell'articolo 1 del decreto legge 1 luglio 2015, n. 85 (*Disposizioni urgenti per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio*), il quale proroga fino al 31 dicembre 2015 l'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per compiti di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, previsto inizialmente dai commi 24 e 25 del decreto-legge n. 78 del 2009 e successivamente prorogato più volte; da ultimo fino al 30 giugno 2015 con il decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7. Quest'ultimo aveva anche disposto l'aumento del contingente fino a 4.500 uomini. In base alle disposizioni richiamate il personale militare così impiegato è posto a disposizione dei prefetti interessati; il piano di impiego è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni parlamentari; nel corso delle operazioni i militari delle Forze Armate agiscono con le funzioni di agenti di pubblica sicurezza. L'impiego del personale delle Forze armate avviene nell'ambito delle operazioni "Strade sicure" e "Terra dei Fuochi" (quest'ultima disposta con il decreto-legge n. 136 del 2013) e deve avvenire nel limite di spesa di 42.446.841 euro per l'anno 2015. Alla copertura si provvede mediante l'utilizzo delle

somme resesi disponibili (accertate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze) alla chiusura di ogni esercizio finanziario del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (di cui all'articolo 2, comma 6-*sexies* del DL 225/2010), riassegnate al fondo per interventi urgenti ed imprevedibili previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate alle esigenze dei vari Ministeri; in questo specifico caso sono riassegnate ai pertinenti programmi degli stati di previsione del Ministero dell'Interno e del Ministero della Difesa.
L'**emendamento X1.1** aggiunge il comma 1-bis all'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevedendo l'abrogazione del decreto-legge n. 85 del 2015. Restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Sul decreto legge n. 85 del 2015 è stata pubblicata dal Servizio studi del Senato la Nota Breve n. 86, cui si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Nella seduta pomeridiana del 7 luglio 2015 la Commissione Affari costituzionali del Senato ha dato parere favorevole sui presupposti di costituzionalità del decreto legge n. 85/2015.

Articolo 7, comma 2-*bis* (em. 7.33, 2.21, 7.35, 7.50, 7.51, 7.52, 7.53, 7.54 (testo 2))

(Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato)

Gli identici **emendamenti 7.33-2.21-7.35-7.50-7.51-7.52-7.53-7.54 (testo 2)** propongono - mediante l'inserimento di un **comma 2-*bis* nell'articolo 7** - di novellare l'articolo 259, comma 1-*ter*, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*). Il primo periodo del comma 1-*ter* in esame prevede che nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente può raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro tre anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. La novella proposta mira a estendere, "negli enti locali", a quattro anni (invece di tre) il termine entro il quale essi possono raggiungere l'equilibrio di bilancio.

Articolo 7, comma 5 (em. 7.80, 7.81, 7.82, 7.83, 7.84, 7.85, 7.86 (testo 2))

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

Gli **emendamenti 7.80,781,7.82,7.83,7.84,7.85,7.86 (testo 2)**, approvati in sede referente, propongono che al comma 5, dopo le parole «i comuni» siano aggiunte le parole «, le Province e le città metropolitane». Per effetto di tale proposta emendativa vengono estese anche alle Province e alle Città metropolitane le disposizioni inizialmente previste per i soli Comuni. In particolare, si ricorda che il **comma 5** aggiunge un periodo al comma 11 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 relativo alla destinazione al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato del 10 per cento delle risorse nette derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali. Si stabilisce che la predetta quota del 10 per cento è destinata prioritariamente all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito, secondo quanto stabilito dal comma 443 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012.

Articolo 7, comma 8-*bis* (em. 7.89)

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

L'**emendamento 7.89, approvato in Commissione**, propone di aggiungere dopo il comma 8 un **comma 8-*bis***. Tale proposta emendativa suggerisce che all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo il comma 569 venga aggiunto un comma 569-*bis*.
Il comma in questione stabilisce che le disposizioni di cui al comma 569[2], relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano a quegli enti che, ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, commi 611 e 612, in materia di riorganizzazione e riduzione delle società partecipate, abbiano approvato un piano operativo di razionalizzazione (*ex* comma 612) mantenendo così la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa. La disposizione interpretativa in commento chiarisce inoltre che l'assemblea dei soci è l'organo che ha competenza nell'emanazione del provvedimento di cessazione della partecipazione societaria. Si chiarisce inoltre che sono nulle ed inefficaci le delibere degli organi amministrativi e di controllo interni alle società oggetto di partecipazione in contrasto con le determinazioni assunte e contenute nel piano operativo di razionalizzazione.

[2] Il comma 569 prorogava di 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità per il 2014, il termine di 36 mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Articolo 7, comma 9-*bis* (em. 7.109)

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

L'**emendamento 7.109, approvato in sede referente,** introducendo un **comma 9-*bis***, dopo il comma 9, autorizza le province autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di catasto terreni e urbano ad esse delegate ai sensi del decreto legislativo n. 280 del 2001, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge n. 342 del 2000 (attribuzione o modificazione delle rendite catastali), ad utilizzare per portare a conoscenza agli intestatari le nuove rendite catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel BUR e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.

Articolo 7, comma 9-*bis* (em. 7.112, (testo 2))

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

L'**emendamento 7.112 (testo 2)**, **approvato in sede referente,** aggiungendo, dopo il comma 9, un **comma 9-*bis,*** propone che, in considerazione delle peculiarità del comune di Campione d'Italia e dell'evoluzione negativa del tasso di cambio del franco svizzero, sia attribuito al medesimo comune un contributo di 8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 (cfr. *infra* l'articolo 8) non richieste dalle Regioni e dalle Province AUTONOME alla data del 30 giugno 2015. Le somme anzidette non sono considerate tra le entrate finali, di cui all'articolo 31, comma 3, legge n. 183 del 2012, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 109.120 euro per il 2016, a 106.152 euro per il 2017 e a 103.143 euro a decorrere dal 2018 si provvede mediante ricorso al fondo speciale di parte corrente, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al MEF.

Articolo 7, comma 9-*bis* (em. 7.121 e 7.122)

(Classificazione dei rifiuti)

Gli **emendamenti** in esame, di identico contenuto, sono volti a determinare il criterio di attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo *HP 14 ecotossico*, per favorirne la corretta gestione nei centri di raccolta e il conferimento agli impianti di destinazione.
Dal 1 giugno 2015 si applicano le nuove norme europee sulla classificazione dei rifiuti, recate dalla Decisione 955/2014/CE e dal Regolamento (UE) 1357/2014 che contiene le nuove indicazioni europee per attribuire ai rifiuti le caratteristiche di pericolo e sostituisce le precedenti caratteristiche da H1 a H15 con le nuove da HP1 a HP15, sostituendo l'allegato III alla Direttiva 2008/98/CE.

Tuttavia il Regolamento (UE) 1357/2014 ha richiesto per quanto riguarda la specifica caratteristica HP14 "Ecotossico" uno studio supplementare al fine di garantire un'adeguata completezza e rappresentatività della classificazione. Nel frattempo, ha stabilito che l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 dovrà essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE. Tale rinvio pone qualche problema interpretativo dal momento che l'ultima direttiva citata è abrogata a decorrere dal 1 giugno 2015.
I criteri definiti da tale direttiva, tra l'altro, differiscono sensibilmente dai criteri attualmente applicati a livello nazionale e definiti nell'Allegato D della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, conformi all'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7, e a cui rimanda invece esplicitamente la norma che viene inserita nel testo del decreto legge in esame, nelle more dell'adozione da parte della Commissione europea di specifici criteri.

Articolo 7, commi 9-*bis* e 9-*ter* (em. 7.132 (testo 2))

(Concessioni demaniali marittime)

Il comma 9-*bis* aggiunto dalla Commissione, demanda alle Regioni una ricognizione delle rispettive fasce costiere, finalizzata anche alla proposta di revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. Tale adempimento si compie entro il termine di 120 giorni dalla data di conversione in legge del decreto-legge in esame e la proposta è inviata al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Agenzia del demanio, che nei 120 giorni successivi al ricevimento della proposta, attivano, per gli aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 (Delimitazione di zone del demanio marittimo) e 35 (Esclusione di zone dal demanio marittimo) del codice della navigazione [3], anche convocando apposite Conferenze di servizi. Il descritto procedimento è propedeutico all'adozione della disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime, prorogate, al 31 dicembre 2020 (articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009[4]) relativamente a quelle insistenti su beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse, e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto. Il citato comma 18, in attesa della revisione della legislazione nazionale in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ha prorogato la durata di dette concessioni in essere al 30 dicembre 2009 (data di entrata in vigore del decreto-legge 194/2009) e la cui scadenza era fissata entro il 31 dicembre 2015 (la proroga, che era stata originariamente disposta sino al 31 dicembre 2015, è stata fissata al 31 dicembre 2020, dall'articolo 34-*duodecies* del decreto-legge

[3] Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 "Codice della navigazione".
[4] Decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative".

179/2012[5]). La necessità di procedere alla revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime era stata sollevata dall'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia circa la disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente. Il legislatore italiano è dapprima intervenuto con il menzionato articolo 1, comma 18, del decreto-legge 194/2009, abrogando il secondo comma dell'articolo 37 del Codice della navigazione, che dava preferenza al concessionario uscente in occasione del rinnovo delle concessioni. La Commissione europea, con un atto successivo (messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010) ha però evidenziato ulteriori profili di illegittimità della normativa italiana. In seguito agli ulteriori rilievi, con l'articolo 11 della legge comunitaria 2010 (217/2011) è stato abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 400/1993[6], il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata. L'articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infine delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime. In conseguenza di questi interventi legislativi, la procedura di infrazione è stata chiusa in data 27 febbraio 2012.

Il comma 9-*ter* proroga le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle di cantieristica navale, pesca e acquacoltura, in essere al 31 dicembre 2013, fino alla definizione del procedimento di cui al comma 9-*bis* e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

[5] D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante "*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*".
[6] Decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime".

Articolo 7, comma 9-*bis* (em. 7.184)

(Expo Milano 2015)

Il nuovo comma 9-*bis*, aggiunto dalla Commissione, primo periodo, autorizza il Comune di Milano ad utilizzare l'importo complessivo dei contributi ministeriali assegnati, comprese le economie di gara, per far fronte a particolari esigenze impreviste e variazioni venutesi a manifestare nell'ambito dell'esecuzione delle opere connesse ad Expo Milano 2015, per le quali l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 43/2013[7] ha previsto tra l'altro l'istituzione di un Commissario unico delegato del Governo, dotato di specifici poteri di governo dell'evento e nominato dal D.P.C.M. 6 maggio 2013, che ha ridefinito gli organismi per la gestione delle attività connesse allo svolgimento di EXPO Milano 2015, le relative competenze, e le previste opere essenziali e connesse. Il secondo periodo assegna integralmente e indistintamente all'opera "Collegamento SS 11 – SS 233" (Zara- Expo) di cui al citato D.P.C.M., le somme che il decreto-legge 145/2013[8] (articolo 13, commi 1, 2 e 3) assegna al lotto 1-B della medesima opera, a cui aveva provveduto il successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 giugno 2014 (n. 46385 – del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.G.B. – uff. XI) che ha modificato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[7] Decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015".

[8] Decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 "Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015".

Articolo 7, comma 9-*bis* (em. 7.1000, 7.1000/1, 7.1000/2 (testo2))

(Ulteriori disposizioni concernenti gli Enti locali)

L'**emendamento 7.1000, approvato dalla Commissione in sede referente,** aggiungendo un **comma 9-*bis*,** dopo il comma 9, attribuisce alle regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge n. 56 del 2014, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 (termine come sub-emendato dall'**em. 7.1000/2**, nella versione di cui all'em. 7.1000 era il 30 ottobre) a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e Regioni in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, l'obbligo di versare, entro il 30 novembre per l'anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli anni successivi, a ciascuna Provincia e Città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle spese sostenute dalle medesime per l'esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto ministeriale, da emanare entro la data del 31 ottobre 2015 (termine modificato dall'**em. 7.1000/2**, cfr. *supra)*. Il versamento da parte delle regioni non è più dovuto dalla data di effettivo esercizio della funzione da parte dell'ente individuata dalla legge regionale.
Per effetto del **sub-emendamento 7.1000/1** vengono altresì modificati il **comma 2 ed il comma 5** del presente articolo. In particolare, si prevede che per l'anno 2015, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazioni di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione. Inoltre, si estende a tutti gli enti territoriali e non solo ai comuni la destinazione del 10 per cento delle risorse derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali all'estinzione anticipata dei mutui e per la restante quota esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.

Si rammenta che il comma 89 della Legge 07 aprile 2014, n. 56[9] ha stabilito che le regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da quelle di cui al comma 85, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e che le funzioni che nell'ambito del processo di riordino sono trasferite dalle province ad altri enti territoriali continuano ad essere da esse esercitate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte dell'ente subentrante. Era altresì stabilito che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni avrebbero individuato in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze (comma 91). Il comma 95 citato dall'emendamento stabilisce che la regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, provvede, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, a dare attuazione all'accordo di cui al comma 91.

[9] Recante: "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." Pubblicata nella Gazz. Uff. 7 aprile 2014, n. 81, in vigore dal 19 agosto 2014.

Articolo 7, comma 9-*bis* (em. 7.2000)

(Riprogrammazione risorse fondo per le politiche comunitarie)

L'**emendamento 7.2000**, approvato in sede referente, aggiunge un comma che propone la modifica del comma 122, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014 laddove prevede che le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui alla L. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, risultano non ancora impegnate alla data del 1° gennaio 2015 (e non più del 30 settembre 2014), sono riprogrammate per essere utilizzate a copertura degli oneri degli sgravi contributivi finalizzati a nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Articolo 7, commi 9-*bis*-9-*decies* (em. 7.3000)

(Regime pensionistico integrativo per il personale dipendente dalle aziende private del gas)

L'**emendamento 7.3000, approvato in sede referente,** propone, con effetto dal 1° dicembre 2015, la soppressione del Fondo INPS integrativo del personale dipendente dalle aziende private del gas e la sua sostituzione, per i soggetti iscritti, con l'adesione ad un fondo ordinario di previdenza complementare o con un trattamento di fine rapporto.

Per i trattamenti pensionistici integrativi in essere alla data del 30 novembre 2015 e per le pensioni ai superstiti da essi derivanti si istituisce un'apposita gestione ad esaurimento presso l'INPS (**commi 9-*ter* e 9-*quater***). Per la copertura degli oneri relativi a tali trattamenti, i **commi 9-*quinquies* e 9-*novies*** prevedono, per il periodo 2015-2019, nelle misure annue complessive ivi indicate, un contributo straordinario a carico dei datori di lavoro del settore.

Gli iscritti in servizio o in stato di prosecuzione volontaria della contribuzione (non titolari, alla data del 30 novembre 2015, del trattamento pensionistico integrativo) possono optare (anche con riferimento alla posizione contributiva già maturata) tra l'adesione ad un fondo ordinario di previdenza complementare ed un trattamento di fine rapporto, secondo la disciplina di cui ai **commi da 9-*sexies*** a **9-*octies***. In assenza di scelta esplicita, si applica la prima soluzione, in base al meccanismo del silenzio assenso.

*Considerato anche che il **comma 9-sexies** fa riferimento agli iscritti in servizio o in stato di prosecuzione volontaria della contribuzione, sembra opportuno chiarire se le norme relative ad essi si applichino anche per gli altri iscritti che non abbiano, alla data del 30 novembre 2015, rapporti di lavoro con i datori in oggetto (e che non siano titolari, alla medesima data, del trattamento pensionistico integrativo). Si rileva, inoltre, che il riferimento, nel **comma 9-sexies**, alla maturazione, alla data del 30 novembre 2015, del diritto al trattamento non appare del tutto conforme con il precedente **comma 9-quater**,*

che fa riferimento ai trattamenti in essere alla data del 30 novembre 2015 (oltre che alle pensioni ai superstiti da essi derivanti).
Il **comma 9-*decies*** pone le clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari (prevedendo, per l'ipotesi di insufficienza della copertura degli oneri, una rideterminazione delle misure del suddetto contributo straordinario).

Articolo 7-*bis* (em. 7.0.18 (testo 2))

(Assicurazione amministratori locali e rimborso spese legali)

L'**emendamento 7.0.18 (testo 2)** integra una disposizione del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) relativa all'assicurazione degli amministratori degli enti contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
L'articolo 86, comma 5 del Testo unico prevede: "I comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato".
L'emendamento ribadisce tale disposizione - premessa la clausola che ciò debba avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia non enumera gli enti locali ma rinvia all'articolo 2 del medesimo Testo unico (ove non figura menzione espressa, invero, dei consorzi fra enti locali, invece menzionati dall'articolo 86 che si va a novellare).
Insieme, l'emendamento introduce alcune previsioni affinché le spese legali per gli amministratori locali siano rimborsabili.
Tale rimborso è ammissibile solo in presenza di alcune condizioni (concomitanti, parrebbe di intendere, benché la formulazione testuale non parrebbe inequivoca): assenza di "conflitto di interessi" con l'ente locale; nesso causale tra funzioni esercitate dall'amministratore locale e fatti giuridicamente rilevanti; assoluzione dell'interessato; emanazione di un provvedimento di archiviazione; assenza di dolo o colpa grave.

Articolo 8, commi da 4-*bis* a 4-*quater* (em. 8.1000)

(CREA)

Con **l'emendamento 8.1000 la Commissione** propone, secondo quanto accolto in sede referente, tre commi aggiuntivi.
Il **comma 4-*bis*** prevede che sia concessa un'anticipazione di liquidità al Consiglio per la ricerca in agricoltura e la sperimentazione dell'economia agraria (CREA), nel limite di 20 milioni di euro. Per il **comma 4-*ter*** ciò avviene previa presentazione di un piano di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili esistenti entro la fine dell'anno scorso e derivanti dall'incorporazione dell'INEA; alla verifica si provvede ad un tavolo con la partecipazione dell'ente, dei ministeri vigilanti e del MEF, con il quel sono poi sottoscritte le modalità di erogazione e rimborso delle somme e degli interessi, mediante un apposito contratto.

Il **comma 4-*quater*** disciplina il caso di mancato rimborso dell'anticipazione, maggiorata degli interessi, prevedendo che essa sia trattenuta a valere dell'autorizzazione di spesa che era prevista a favore dell'ex CRA (Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, cui il CREA è subentrato l'anno scorso) dall'articolo 6 del D.Lgs. 454/1999 (capp. 2083 e 2084/MIPAAF, all'interno del Programma 1.2), e comunque a valere su qualsiasi altra erogazione di somme dovuta dallo Stato all'ente, fino a concorrenza della rata dovuta.

Articolo 8, comma 10 (em. 8.2000)

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

L'**emendamento 8.2000, approvato in sede referente,** integrando il **comma 10 primo periodo**, è finalizzato a specificare la suddivisione, per l'anno 2015, del complessivo contributo di 530 milioni di euro, di cui al medesimo comma 10, tra le due finalità di finanziamento previste dalla norma stessa. In particolare, l'importo di 472,5 milioni è distribuito in proporzione alle somme attribuite ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, del 6 novembre 2014 di cui all'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147[10]. La restante quota di 57,5 milioni di euro è invece ripartita tenendo conto della verifica del gettito IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2015.

[10] Tale D.M., per l'anno 2014, ha attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e della TASI.

Articolo 8, comma 13-*bis* (em. 8.29)

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

L'**emendamento 8.29, approvato in sede referente**, introducendo il **comma 13-*bis*** dopo il comma 13 dell'articolo propone che per l'anno 2015 è consentito il pagamento, entro il termine del 30 ottobre dello stesso anno, della prima rata dell'imposta municipale propria sui terreni agricoli di cui al comma 5, dell'articolo 13, del decreto-legge n. 201 del 2011, cd. IMU agricolo, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 8, commi 13-*bis* - 13-*quinquies* (em. 8.3000, em. 8.3000/22, em. 8.3000/26 e em. 8.3000/24 (testo 2))

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

L'**emendamento 8.3000**, aggiunge all'articolo 8 del presente provvedimento i commi da 13-*bis* a 13-*quater,* cosi come modificato (13-*bis*) dal **sub-emendamento 8.3000/26** (testo 2), prevede in favore della città metropolitane di Milano e delle province un contributo, per l'anno 2015, di 80 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro destinato alla città metropolitana di Milano, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015, ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Il Ministero dell'interno, con proprio decreto, distribuisce entro il 30 settembre 2015 il contributo complessivo di 30 milioni di euro alle sole province che nel 2015 utilizzano integralmente la quota libera dell'avanzo di amministrazione e che hanno massimizzato tutte le aliquote. Il contributo è distribuito in misura proporzionale alle risorse necessarie a ciascuna provincia per conseguire nel 2015 l'equilibrio di parte corrente. A tal fine le province comunicano al Ministero dell'interno, entro il 10 settembre 2015, l'importo delle risorse di cui necessitano per conseguire l'equilibrio di parte corrente, considerando l'integrale utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione e la massimizzazione di tutte le aliquote.

Inoltre, **comma 13-*ter***, per le esigenze relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per le esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nel 2015, attribuisce alle province e alle città metropolitane un contributo di 30 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015,

ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. Il contributo non è considerato tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
Il **comma 13-*quater*** prevede che agli oneri derivanti dai commi 13-*bis* e 13-*ter*, pari a 1.500.400 euro per l'anno 2016, a 1.459.588 euro per l'anno 2017 e a 1.418.219 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il **sub-ementamento 8.3000/22** inserisce un comma 13-*quinquies* che aggiunge un nuovo periodo all'articolo 60, comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000, disponendo che la causa di ineleggibilità dei sindaci in altro comune, non ha effetto nei confronti del sindaco in caso di elezioni contestuali nel comune nel quale l'interessato è già in carica e in quello nel quale intende candidarsi.
Il **sub-emendamento 8.3000/24 (testo 2)** introduce un comma 13-*quinquies* che dispone la possibilità dell'utilizzo delle risorse assegnate a Saremar-Sardegna Regionale Marittima S.p.a. - regione Sardegna per l'importo di euro 13.686.441 a decorrere dal 2010 e per ciascuno degli anni della durata delle nuove convenzioni e dei singoli contratti di servizio, a copertura degli oneri annuali di servizio pubblico relativi al contratto di servizio stipulato all'esito dell'affidamento del predetto servizio sulla base di una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore e nei limiti di quanto necessario per coprire i costi netti determinati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico individuati dallo stesso contratto.

Articolo 8, commi 13-*bis* - 13-*quinquies* (em. 8.4000, em. 8.4000/4, em. 8.4000/5 (testo 2), em. 8.4000/6 (testo 2))

(Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali)

L'**emendamento 8.4000,** nell'introdurre i **commi 13-*bis* e 13-*ter*** all'articolo 8, attribuisce alla Regione Siciliana un contributo di 200 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015.
Agli oneri derivanti dal comma 13-*bis* pari a 2.728.000 euro per l'anno 2016, 2.653.796 euro per l'anno 2017 e 2.578.580 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento

relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Il **sub-emendamento 8.4000/4, approvato in sede referente,** introduce i **commi 13-*quater* e 13-*quinquies.*** Il **comma 13-quater** propone che, al fine di consentire l'attuazione delle misure per l'equilibrio finanziario della Regione Siciliana di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, per le annualità 2014 e 2015 l'assegnazione della quota dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 37 dello Statuto speciale della Regione Siciliana[11] è effettuata mediante attribuzione diretta alla Regione, da parte della Struttura di gestione di cui al decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, nell'importo indicato dal comma 3 dello stesso articolo 11[12], al netto delle somme attribuite alla Regione Siciliana con le modalità stabilite dal decreto del Direttore generale delle finanze del 19 dicembre 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 24 dicembre 2013, n. 301. Per l'anno 2014, l'attribuzione avviene utilizzando le risorse finanziarie disponibili sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia Entrate – fondi di bilancio".

Il **comma 13-*quinquies*** Per gli anni 2014 e 2015, resta fermo l'accertamento del gettito effettivo. spettante alla Regione Siciliana, in attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle entrate, al fine di definire l'importo di un eventuale conguaglio da versare da parte della predetta regione all'entrata del bilancio dello Stato.

Gli identici **sub-emendamenti 8.4000/5 e 8.4000/ 6 (testo 2), approvati in sede referente,** introducono un **comma 13-quater,** disponendo che una quota pari a 326.942.000 euro per l'anno 2015 e a 384.673.000 euro a decorrere dall'anno 2016, nell'ambito delle risorse già iscritte in bilancio al capitolo 2862 di cui al programma "federalismo" relativo alla missione "Relazioni finanziarie con le

[11] 1. L'articolo 37 dello statuto della regione Siciliana prevede che l'imposta relativa alla quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti delle imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.

[12] Il comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2013 prevede che agli oneri recati dalle disposizioni del medesimo articolo 11 per le annualità 2013-2015, per euro 49.000.000 per l'anno 2013, euro 50.200.000 per l'anno 2014 ed euro 52.800.000 per l'anno 2015, si provvede:

a. per 3 milioni di euro per il 2013 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b. per milioni di euro 46 per il 2013, 40,2 per il 2014 e 32,8 per il 2015, mediante le risorse statali spettanti alla Regione Siciliana relative alle annualità dell'edilizia agevolata di cui all'articolo 61, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come individuate nel Piano di rientro sul quale è stata sancita intesa nella seduta del 18 ottobre 2007 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, che sono conseguentemente ridotte di pari importi;
c. per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 114, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
d. per 10 milioni di euro per il 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203.

autonomie territoriali" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è attribuita, mediante iscrizione su apposito capitolo di spesa del medesimo stato di previsione, alle regioni e province autonome al fine di compensare le minori entrate per effetto della manovrabilità disposta dalle stesse, applicata alla minore base imponibile derivante dalla misura di cui al comma 20, dell'articolo 1, della legge n. 190 del 2014, in materia di IRAP.
Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome, sulla base di apposite elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, è approvato entro il 30 settembre 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 8-*bis* (em. 8.0.1000)

(Valle d'Aosta – patto di stabilità interno e servizi ferroviari)

L'articolo 8-*bis* proposto dalla Commissione, al **comma 1**, fissa l'obiettivo del patto di stabilità interno della regione Valle d'Aosta (articolo 1, comma 454 della legge di stabilità 2013 (228/2012)) in 701 milioni di euro e provvede al finanziamento dell'onere, quantificato in 60 milioni di euro, a carico del Fondo per gli oneri non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (articolo 6, comma 2, del decreto-legge 154/2008).
Il comma 2 dispone circa il subentro della regione Valle d'Aosta allo Stato, nei rapporti con il gestore del servizio ferroviario regionale (Trenitalia S.p.A.) a far data dal 1° gennaio 2011. I commi da 1 a 3 dell'articolo 17, del decreto-legge 16/2014, consentono il pagamento diretto a Trenitalia Spa delle somme dovute in relazione allo svolgimento, fino al 31 luglio 2014, del servizio ferroviario nella regione Valle d'Aosta nelle more del completamento del trasferimento a tale regione delle predette competenze in materia di rete ferroviaria. Al netto delle predette somme già trasferite, il comma 2, in commento, dispone un trasferimento alla regione di 120 milioni di euro. Tale trasferimento copre anche la perdita di gettito subita dalla regione a seguito delle modifiche alle accise sull'energia elettrica, sugli spiriti e sulla birra, che l'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) della legge 690/1981 attribuisce alla medesima regione. Alla copertura del predetto onere di 120 milioni di onere, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, del decreto-legge in esame, non richieste dalle Regioni e dalle Province autonome alla data del 30 giugno 2015 (i citati commi stanziano risorse per i pagamenti da parte delle regioni dei debiti scaduti nel 2014 o fuori bilancio). La legge di stabilità 2015 (legge 190/2014 articolo 1, comma 525) ha già stabilito un trasferimento di 70 milioni annui, a decorrere dal 2015, per la perdita di gettito derivante dalle modifiche alle accise predette.
Il comma 3 provvede alla copertura degli oneri in termini di minori interessi attivi derivanti dal comma 2, pari a 1.636.800 euro per l'anno 2016, 1.592.279

euro per l'anno 2017 1.547.148 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai,fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

Articolo 9, comma 5 (em. 9.0.9 (testo 2) coord.)

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

L'emendamento 9.0.9 (testo 2), approvato in sede referente, propone che al **comma 5 dell'articolo 9** vengano soppresse le parole «e della quota del disavanzo formatosi nell'esercizio 2014» e «la quota del disavanzo formatosi nel 2014 è interamente applicata all'esercizio 2015». Per effetto di tali modifiche soppressive il comma 5 dispone che, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo n. 118 del 2011, il disavanzo al 31 dicembre 2014 delle regioni, al netto del debito autorizzato e non contratto, può essere ripianato nei sette esercizi successivi a quote costanti, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il Presidente della giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

Articolo 9, commi 9-*bis* - 9-*quater* (em. 9.11)

(Disposizioni concernenti le regioni e in tema di sanità ed università)

L'**emendamento 9.11, approvato in sede referente**, propone l'introduzione dopo il comma 9 dei commi 9-*bis*, 9-*ter* e 9-*quater*.
Il **comma 9-*bis*** ha una portata interpretativa indicando che il comma 29 dell'articolo 5, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si interpreta nel senso che in caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. Si chiarisce inoltre che è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nell'ipotesi in cui, in base alle

modalità stabilite dall'ente competente, la società di leasing abbia provveduto al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.
Il comma 29 citato definisce i soggetti tenuti al pagamento delle tasse di cui al comma 28 del medesimo articolo 5, ovvero delle tasse cui sono soggetti veicoli e autoscafi per effetto dell'iscrizione nei rispettivi pubblici registri .

Il **comma 9-*ter*** propone che il comma 3, articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99 sia sostituito prevedendo che la competenza ed il gettito della tassa automobilistica sia determinata in relazione al luogo di residenza dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria del veicolo. Nella formulazione vigente invece la competenza territoriale degli uffici del pubblico registro automobilistico e dei registri di immatricolazione è determinata in relazione al luogo di residenza del soggetto proprietario del veicolo.

Il **comma 9-*quater*** chiarisce che la disposizione di cui al nuovo comma 9-*ter* si applica ai veicoli con scadenza del termine utile per il pagamento successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame (ovvero il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale).

Articolo 9, commi 10 e 11 (em. 9.14)

(Policlinici universitari)

I **commi 10 e 11** dell'**articolo 9** concernono le università non statali che gestiscono policlinici universitari.
La novella di cui al **comma 10** estende la disciplina vigente per le università non statali che operino la suddetta gestione in forma diretta a quelle che la svolgano attraverso enti dotati di autonoma personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro, costituiti e controllati dalla stessa università attraverso la nomina della maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo.
La disciplina oggetto dell'estensione è costituita dalla normativa di cui al D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, inerente ai rapporti fra il Servizio sanitario nazionale e le università, la quale trova applicazione anche per le suddette università non statali, fatte salve le particolari forme di autonomia statutaria ad esse spettanti; i protocolli di intesa, stipulati, in base alla citata normativa generale, tra la regione e le singole università ubicate sul relativo territorio, disciplinano (con riferimento alle università non statali) gli àmbiti operativi-organizzativi.
La novella di cui al **comma 11** reca un coordinamento con la novella precedente, relativamente al profilo del finanziamento statale. L'**emendamento 9.14, approvato in sede referente,** propone che, entro il 30 giugno di ogni anno, il Governo presenti al Parlamento una relazione sui finanziamenti statali per i policlinici in oggetto, sulle erogazioni effettuate, sulla loro finalizzazione e sullo stato di eventuali contenziosi pregressi ed in essere.

Articolo 9, commi 11-*bis* - 11-*quater* (em. 9.31 (testo 2))

(Consorzio Interuniversitario - CINECA)

Con l'**emendamento 9.31 (testo 2)**, si propone di aggiungere all'articolo 9 i commi 11-*bis*, 11-*ter* e 11-*quater*, i quali dettano disposizioni relative al Consorzio Interuniversitario - CINECA e allo svolgimento dei servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In particolare, il comma 11-*bis* prevede che fanno parte del Consorzio Interuniversitario CINECA, che opera senza scopo di lucro ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, persone giuridiche pubbliche o private che svolgono attività nel settore dell'istruzione, dell'università e della ricerca, secondo lo Statuto. Secondo il comma 11-*ter* il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le altre amministrazioni consorziate esercitano, congiuntamente, sul Consorzio Interuniversitario CINECA un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, previo adeguamento, ove necessario, dello Statuto del Consorzio. Il comma 11-*quater* dispone che i servizi informativi strumentali al funzionamento dei soggetti facenti parte del sistema dell'istruzione, dell'università e della ricerca possono essere svolti da detti soggetti direttamente, o per il tramite di enti, anche con personalità giuridica di diritto privato, costituiti su iniziativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2[13], del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e da queste partecipati, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) oltre l'80 per cento delle attività dell'ente è effettuata nello svolgimento dei compiti ad esso affidati dalle amministrazioni controllanti o da altre persone giuridiche controllate dalla stessa;

b) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto e che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

e) le amministrazioni partecipanti esercitano su tali enti, anche in maniera congiunta, un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi.

[13] Secondo la disposizione citata per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

Articoli da 9-*bis* a 9-*undecies* (em. 9.0.1000 e relativi sub.)

(Disposizioni in materia sanitaria)

In sede referente sono stati approvati l'em. 9.0.1000, gli identici subem. 9.0.1000/16, 9.0.1000/17 e 9.0.1000/18 e gli identici subem. 9.0.1000/26, 9.0.1000/27 e 9.0.1000/28, i quali propongono un complesso di norme in materia sanitaria.

La prima parte della proposta emendativa (**articoli da 9-*bis* a 9-*octies***) è volta all'attuazione dell'intesa relativa alla spesa sanitaria ed alla revisione del "patto per la salute 2014-2016", intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 2 luglio 2015, nonché del punto E) della precedente intesa - relativa, in generale, all'attuazione di alcuni profili finanziari della legge di stabilità per il 2015 -, sancita nella medesima sede il 26 febbraio 2015. Le parti successive della proposta emendativa concernono le risorse finanziarie in materia di malattie infettive e diffusive ed in materia di programmazione sanitaria e vigilanza (**articolo 9-*novies***), le esigenze sanitarie connesse al Giubileo 2015-2016 (**articolo 9-*decies***), le anticipazioni finanziarie nel settore sanitario (**articolo 9-*undecies***).

Articoli 9-*bis* e 9-*septies* - Attuazione di intese tra Governo, regioni e province autonome e Riduzione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale

Le intese summenzionate (citate nell'**articolo 9-*bis***) hanno previsto una riduzione del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 2.352 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015, con la possibilità, per le regioni e le province autonome, di conseguire tali risparmi mediante misure alternative (purché assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario rispetto al livello del finanziamento ordinario). L'**articolo 9-*septies*** dispone tale riduzione (in base agli interventi di cui agli **articoli da 9-*ter* a 9-*sexies***), con la suddetta clausola sulle misure alternative; i **commi 3 e 4** recano un coordinamento normativo e contabile (inerente alla suddetta riduzione) rispettivamente per le Regioni Sicilia e Friuli-Venezia Giulia.

Si deve, quindi, intendere, in base alla clausola sulle misure alternative, che le regioni e le province autonome possono, in tutto o in parte, non applicare gli interventi di cui agli **articoli da 9-*ter* a 9-*quinquies***.

Articolo 9-*ter* - Norme sulla spesa per acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, per dispositivi medici e per farmaci

L'**articolo 9-*ter*** prevede alcuni interventi sulla spesa per acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, per dispositivi medici e per farmaci - ferma restando, si deve ritenere, la possibile applicazione della clausola sulle misure alternative (di cui all'**articolo 9-*septies*, comma 2**) -.

I **commi da 1 a 4** dell'**articolo 9-*ter*** dispongono una rinegoziazione, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dei contratti in essere con i fornitori dei beni e servizi individuati dall'allegata tabella e dei dispositivi medici, con possibilità, per ognuna delle parti, in caso di esito negativo della rinegoziazione, di risolvere il contratto in essere.
Per i beni e servizi (di cui alla tabella allegata), la rinegoziazione è intesa a conseguire una riduzione, su base annua, del 5 per cento del valore complessivo dei contratti in essere; per i dispositivi medici, la rinegoziazione è intesa a garantire il rispetto di uno specifico limite di spesa regionale in materia. L'introduzione di uno specifico limite regionale è prevista dal **comma 1, lettera *b)*,** che rinvia ad un accordo da concludersi (in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome) entro il 15 settembre 2015, con successivo aggiornamento ogni due anni, fermo restando il vigente limite omologo nazionale, pari al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario nazionale standard (quota percentuale che, nella normativa vigente, vale anche come limite regionale, commisurato sul fabbisogno sanitario regionale standard). Per l'ipotesi di superamento del limite regionale, una quota del ripiano - pari al 40 per cento nel 2015, al 45 per cento nel 2016 ed al 50 per cento a decorrere dal 2017 - viene posta a carico delle imprese fornitrici, secondo la disciplina di cui ai successivi **commi 8 e 9**.
Il **comma 5** individua, per l'ipotesi suddetta di risoluzione del contratto da parte dell'ente o azienda del Servizio sanitario nazionale, alcune possibili modalità provvisorie di acquisto di dispositivi medici e di altri beni e servizi.
Il **comma 6** prevede l'introduzione di un sistema di trasmissione (con cadenza mensile) dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero della salute dei dati inerenti alle fatture elettroniche, relative all'acquisto di dispositivi medici da parte delle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
Il **comma 7** istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici.
I **commi 10 e 11** concernono i prezzi di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale.
La novella di cui alla **lettera *b)*, capoverso 1,** del **comma 10** prevede - in via sostitutiva della revisione straordinaria del prontuario farmaceutico nazionale (sulla base del "criterio costo-beneficio ed efficacia terapeutica" e della definizione dei prezzi di riferimento per categorie terapeutiche omogenee), revisione che l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) dovrebbe definire entro il 31 dicembre 2015 - lo svolgimento, entro il 30 settembre 2015 e secondo i criteri ivi stabiliti, di procedure di rinegoziazione tra l'AIFA e le aziende farmaceutiche, intese alla riduzione del prezzo di rimborso dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Per i casi di mancato accordo, totale o parziale, con un'azienda, l'**ultimo periodo** del **capoverso 1** della **lettera *b)*** reca alcuni criteri sostitutivi, ai fini del conseguimento, a carico dell'azienda, della riduzione di spesa preventivata per la medesima. La novella di cui al successivo **capoverso 1-**

bis conferma una norma già vigente, ponendo un coordinamento tra la medesima e la novella di cui al **capoverso 1**.
La novella di cui al **comma 11, capoverso 33-*bis*,** prevede, per i medicinali biotecnologici, che, alla scadenza del brevetto sul principio attivo, in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'AIFA svolga una nuova procedura di contrattazione, intesa a ridurre il prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale.
Il successivo **capoverso 33-*ter*** introduce una fattispecie di nuova contrattazione del prezzo per i farmaci soggetti a rimborsabilità condizionata nell'àmbito dei registri di monitoraggio. La nuova fattispecie concerne il caso in cui, decorsi due anni dal rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, i beneficii rilevati siano risultati inferiori rispetto a quelli individuati nell'accordo negoziale.

Articolo 9-*quater* - Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e Ricoveri di riabilitazione ospedaliera

I **commi da 1 a 7** dell'**articolo 9-*quater*** riguardano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale (erogabili nell'àmbito del Servizio sanitario nazionale).
Si prevede la definizione, con decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai fini del rimborso da parte del Servizio sanitario nazionale, delle condizioni di erogabilità e delle indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni. Tali condizioni ed indicazioni devono essere specificate nella prescrizione medica. Il **comma 4** prevede misure di riduzione del trattamento economico a carico del medico, in caso di "comportamento prescrittivo" non conforme alle condizioni ed indicazioni stabilite dal decreto ministeriale. Il **comma 7**, in relazione alle determinazioni suddette, pone norme per la revisione dei limiti annui della remunerazione, a carico del Servizio sanitario nazionale, spettante, in base agli accordi contrattuali, ad erogatori privati delle prestazioni in oggetto.
I **commi 8 e 9** concernono i ricoveri di riabilitazione ospedaliera.
Il **comma 8** prevede che, con decreto del Ministro della salute, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, siano individuati i criteri di appropriatezza dei suddetti ricoveri, tenendo conto della correlazione clinica del ricovero con la tipologia di evento acuto, della distanza temporale tra il ricovero e l'evento acuto e, nei ricoveri non conseguenti ad evento acuto, della tipologia di casistica. Per i ricoveri non conformi a tali criteri, il **primo periodo** del **comma 9** stabilisce, a decorrere dal 2015, una riduzione della tariffa regionale di rimborso. Riguardo ai ricoveri appropriati, il **secondo periodo** dello stesso **comma 9** dispone, sempre a decorrere dal 2015, per le giornate eccedenti la "soglia" di durata del ricovero (stabilita in relazione alla fattispecie diagnostica), una riduzione, nella misura del

60 per cento, dell'attuale valore massimo nazionale (della tariffa regionale), relativo alle suddette giornate oltre soglia.

Articolo 9-*quinquies* - Risorse per il trattamento accessorio del personale

L'**articolo 9-*quinquies*** prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, in presenza di riorganizzazioni intese al rispetto degli standard ospedalieri e di conseguente diminuzione delle strutture, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale sia ridotto, in via permanente, di un importo pari ai risparmi del medesimo trattamento accessorio conseguibili in relazione alla suddetta diminuzione delle strutture.

Articolo 9-*sexies* - Monitoraggio sull'adempimento di obblighi in materia di acquisto di beni e servizi nel settore sanitario

L'**articolo 9-*sexies*** riguarda il monitoraggio sull'adempimento dell'obbligo, vigente a carico degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale ovvero (per l'acquisto per conto di questi ultimi) delle regioni e delle province autonome, di impiegare, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma CONSIP, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa CONSIP, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento.
La novella prevede un monitoraggio con cadenza trimestrale da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, di cui all'art. 12 dell'Intesa fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 23 marzo 2005, anche sulla base degli obblighi di informazione introdotti dalla medesima novella a carico delle regioni e delle province autonome.

Articolo 9-*octies* - Regioni a statuto speciale e province autonome

L'**articolo 9-*octies*** specifica che le regioni a statuto speciale e le province autonome concorrono al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti **articoli da 9-*bis* a 9-*septies*** secondo le procedure stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Articolo 9-*novies* - Risorse finanziarie in materia di malattie infettive e diffusive ed in materia di programmazione sanitaria e vigilanza

L'**articolo 9-*novies*** reca risorse finanziarie in materia di malattie infettive e diffusive ed in materia di programmazione sanitaria e vigilanza.
In particolare, si dispone:

- un incremento degli stanziamenti relativi all'acquisizione degli strumenti e delle risorse sanitarie necessari a potenziare le attività di prevenzione e di contrasto delle malattie infettive e diffusive nel territorio

nazionale (ivi compresi la predisposizione di spazi adeguatamente allestiti e l'adeguamento delle conoscenze e della formazione del personale medico e paramedico). Il relativo stanziamento per il 2015 viene incrementato da 3,0 a 6,1 milioni di euro; la misura annua a decorrere dal 2016 è elevata da 1,5 a circa 3,841 milioni;

- un incremento, nella misura di 400 migliaia di euro per il 2015 e di 1.124 migliaia annui a decorrere dal 2016, degli stanziamenti relativi all'impiego, da parte del Ministero della salute, di personale (dipendente da altre pubbliche amministrazioni) per: esigenze di ricorso a specifiche professionalità ad alta specializzazione, ai fini della programmazione sanitaria; lo svolgimento di ispezioni presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ai fini della suddetta programmazione nonché della vigilanza sulla gestione (dell'ente o azienda), sull'attuazione del piano sanitario nazionale e sull'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. All'incremento di risorse non corrisponde un elevamento anche dei limiti massimi delle unità di personale in oggetto, limiti stabiliti dalle norme richiamate dal **comma 2** del presente **articolo 9-*novies***; la relazione tecnica (allegata all'**em. 9.0.1000** in oggetto) rileva infatti che le attuali risorse finanziarie sono insufficienti (rispetto ai contingenti massimi) e che l'incremento è inteso a consentire il comando di dieci unità.

Il **comma 3** provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'**articolo 9-*novies*** in esame, riducendo nella misura corrispondente l'accantonamento relativo al Ministero della salute del fondo speciale di parte corrente (fondo destinato alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dalle norme legislative che si prevede possano essere approvate nel triennio finanziario di riferimento).

Articolo 9-*decies* - Esigenze sanitarie connesse al Giubileo 2015-2016

L'**articolo 9-*decies*** reca alcune norme relative alle esigenze sanitarie connesse al Giubileo 2015-2016.

Il **comma 1** dispone - a valere sulle risorse per i programmi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico - uno stanziamento per interventi (inerenti alle suddette esigenze) da parte della Regione Lazio e definisce le relative modalità di finanziamento.

Il **comma 2** sospende, per il biennio 2015-2016, per gli enti ed aziende del Servizio sanitario della medesima Regione, le vigenti norme restrittive in materia di ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato.

I **commi da 3 a 8** consentono che i pellegrini provenienti da Stati con i quali non sussistano accordi in materia sanitaria usufruiscano gratuitamente, previo versamento di un contributo volontario pari a 50 euro, di eventuali prestazioni sanitarie erogate in urgenza da strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale. In caso di mancato versamento del contributo, trova applicazione la normativa vigente, in base alla quale il pellegrino (proveniente da uno Stato con

il quale non sussista un accordo) deve versare la tariffa prevista dalla regione in cui sia ubicata la struttura ospedaliera. Qualora le risorse derivanti dal suddetto contributo volontario - iscritte nello stato di previsione del Ministero della salute secondo la procedura di cui al **comma 5** - siano inferiori all'importo delle richieste di rimborso pervenute al Ministero della salute da parte delle regioni - per l'erogazione delle prestazioni sanitarie urgenti in favore dei pellegrini (provenienti da Stati con i quali non sussistano accordi in materia sanitaria) -, si fa fronte ai maggiori oneri avvalendosi di una quota delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, all'attuazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale e di quelli contemplati dalle intese sancite in sede di Conferenza permanente e relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. *Potrebbe essere ritenuto opportuno valutare, con riferimento all'impiego di tali risorse, se sia necessario un riferimento anche all'anno 2017.*
Il **comma 8** demanda a successivi provvedimenti del Ministero della salute la definizione delle modalità di attuazione delle suddette norme sul contributo volontario e sulle prestazioni urgenti.

Articolo 9-*undecies* - Anticipazioni finanziarie nel settore sanitario

Il **comma 1** dell'**articolo 9-*undecies*** estende la possibilità di anticipazioni finanziarie, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze ed in favore delle regioni, rispetto alla ripartizione del finanziamento del Servizio sanitario nazionale ed introduce un'analoga possibilità per gli altri enti, diversi dalle regioni, che abbiano accesso al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale e per i quali attualmente non sia previsto un regime di anticipazione finanziaria. Per le regioni, l'estensione concerne una quota del finanziamento relativo agli Istituti zooprofilattici sperimentali e di quello relativo alla medicina penitenziaria.
Il **comma 2** introduce un regime di anticipazione finanziaria in favore delle università, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle risorse statali relative alla formazione specialistica dei medici.
Il **comma 3** reca una norma di chiusura, relativa agli eventuali necessari recuperi in sede di conguaglio, rispetto alle anticipazioni concesse ai sensi dei **commi 1 e 2**.

Articolo 9-*bis* (em. 9.0.2000)

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco e tariffe e diritti nel settore sanitario)

L'**emendamento 9.0.2000**, **approvato in sede referente,** propone alcune norme in materia di personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) e di tariffe e diritti nel settore sanitario.
Il **comma 1** prevede un incremento da 389 a 630 unità della dotazione organica dell'AIFA.

Il **comma 2** reca una disciplina specifica per il reclutamento, nel triennio 2016-2018, di personale dell'AIFA, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nonché per la proroga, fino al completamento di tali procedure concorsuali e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2017, dei contratti di lavoro a termine in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Il **comma 3 e la tabella ad esso allegata**, ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dai **commi 1 e 2**, dispongono un incremento: della maggiorazione già prevista delle tariffe spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e (in quanto ente che ha assorbito le funzioni dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro) all'INAIL, per prestazioni - ivi comprese le ispezioni - rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati; della tariffa relativa a convegni, congressi o riunioni promossi (anche indirettamente) da aziende farmaceutiche; dei diritti annuali - a carico dei titolari di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali - per la banca dati dei farmaci autorizzati o registrati e per la gestione informatica delle pratiche di autorizzazione.
Il **comma 4** pone le relative clausole di monitoraggio e salvaguardia finanziari.
I **commi 5 e 6** prevedono che, con decreto del Ministro della salute, previo parere dell'AIFA, siano aggiornate le tariffe in materia farmaceutica e siano individuate quelle relative a prestazioni non ancora oggetto di tariffe, con l'introduzione di importi ridotti per le piccole e medie imprese (in analogia alla riduzione già spettante alle medesime per il diritto annuale summenzionato) per le variazioni di carattere amministrativo delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali e per le variazioni (delle stesse autorizzazioni) connesse alla modifica del sito di produzione.

Articolo 10, comma 6 (em. 10.300)

(Nuove disposizioni in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente e di Carta di identità elettronica)

L'emendamento modifica la copertura (e la sua quantificazione) dell'articolo recante talune modifiche alla norma istitutiva dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (prevedendo l'istituzione, nell'ambito dell'Anagrafe Nazionale, di un archivio informatizzato contenente i registri dello stato civile tenuti dai comuni, e che l'Anagrafe Nazionale fornisca ai comuni i dati necessari ai fini della tenuta delle liste di leva) nonché disposizioni in materia di emissione e rilascio della carta d'identità elettronica (e circa il superamento del progetto del Documento digitale unificato).
Ebbene, l'emendamento aumenta a 2,7 milioni (anziché 0,7 milioni) l'autorizzazione di spesa per gli oneri dovuti alle attività di gestione.
La relativa copertura è imputata per il 2016 (anno di decorrenza dell'autorizzazione di spesa) integralmente alla previsione di spesa (pari a 82

milioni dal 2014) che la legge n. 70 del 2011 (suo articolo 10, comma 3-bis) poneva per la realizzazione del documento unificato.
Per gli anni successivi, la copertura è imputata a quella posta di bilancio per 0,7 milioni annui. I rimanenti 2 milioni annui sono reperiti mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento per quel medesimo ministero.

Articolo 11 (em. 11.3 (testo 2) coord., 11.8 (testo 3) e 11.27)

(Misure urgenti per la legalità, la trasparenza e l'accelerazione dei processi di ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009)

L'**articolo 11** del decreto-legge reca disposizioni per assicurare la legalità e rendere più rapidi e trasparenti i processi di ricostruzione relativi al sisma che ha colpito l'Abruzzo il 6 aprile 2009, dettando specifiche disposizioni per i processi di ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili da parte dei privati (commi 1-8). Sono inoltre dettate disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione della ricostruzione di immobili pubblici danneggiati (comma 9 e seguenti).
Il **comma 1** prevede che i contratti per la redazione dei progetti e la realizzazione dei lavori di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 siano stipulati rispettando quanto previsto dall'articolo 67-*quater*, comma 8, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Tale disposizione prevede la forma scritta del contratto a pena di nullità e ne fissa il contenuto informativo minimo. L'**emendamento 11.3 (testo 2), approvato in sede referente** e oggetto di coordinamento formale**,** propone alcune modifiche a tale comma. In particolare, nel testo della disposizione, viene proposta l'espunzione del riferimento ai contratti "per la redazione del progetto e la realizzazione dei lavori relativi agli interventi di ricostruzione nei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009". Vi si prevede inoltre che, oltre ai contenuti necessari, già richiamati dal decreto-legge, da inserire nei contratti (previsti dalle lettere a), b), c), d), e) ed f) del medesimo articolo 67-quater, comma 8, del decreto-legge n. 63 del 2012) figurino anche l'attestazione SOA per le categorie e classifiche corrispondenti all'assunzione del contratto e le sanzioni penali, ivi compresa la risoluzione del contratto, in caso di inadempimenti. La modifica proposta specifica che dovranno essere previste specifiche sanzioni anche per il mancato rispetto dei tempi di consegna. Inoltre, la certificazione antimafia prevista sempre dall'articolo 67-*quater*, comma 8, lett. b), è da intendersi sostituita da autocertificazione. Si prevede che i contributi siano corrsisposti sotto condizione risolutiva. Infine il committente garantisce (nel testo del decreto-legge: "il direttore dei lavori attesta") la regolarità formale dei contratti trasmettendo copia della documentazione ai comuni interessati. Come nel testo del decreto-legge, il comma 1, con le modifiche proposte, prevede l'applicazione dell'articolo 76 del

testo unico in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Il **comma 2** stabilisce che il progettista e il direttore dei lavori non possono avere rapporti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori, né possono averli avuti negli ultimi tre anni. Il **comma 3** dispone in ordine all'adeguamento alla presente disciplina dei contratti già stipulati. Il decreto-legge prevede l'adeguamento alla previsioni di cui al comma 1 entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto dei contratti già stipulati purché non in corso di esecuzione. Il **comma 4** stabilisce che gli amministratori di condominio, i rappresentanti legali dei consorzi e i commissari dei consorzi obbligatori, nello svolgimento delle prestazioni professionali necessarie alla riparazione o ricostruzione delle parti comuni di edifici danneggiati dal sisma, assumono la qualifica di incaricati di pubblico servizio. Il **comma 5** stabilisce che le certificazioni di conclusione dei lavori con redazione e consegna dello stato finale devono essere consegnate entro 30 giorni dalla chiusura dei cantieri.
L'**emendamento 11.8 (testo 3)**, **approvato in sede referente**, propone l'introduzione di un nuovo **comma 5-*bis***. Esso prevede che il termine di inizio dei lavori decorre trascorsi 30 giorni dalla concessione del contributo indipendentemente dal reale avviamento del cantiere. Sulla base del termine così fissato si applicano le penali per ritardi ed inadempimenti relativi ai lavori di riparazione o ristrutturazione da parte di amministratori di condominio, di rappresentanti di consorzi, di procuratori speciali, di rappresentanti delle parti comuni. In particolare, ritardi imputabili a tali soggetti sono sanzionati con una riduzione del 2% del compenso complessivo loro spettante per ogni mese, o frazione di mese, di ritardo. Sono inoltre fissate le sanzioni nei confronti dei direttori dei lavori per il ritardato invio agli uffici competenti dei dati relativi al SAL (stato avanzamento lavori) per il pagamento dei relativi contributi. Sono quindi dettate ulteriori disposizione relative alle certificazioni di conclusione dei lavori (e delle relative certificazioni su migliorie, difformità ecc.), sulla richiesta allacciamento ai servizi, e sono quindi dettate le sanzioni in caso di inadempimenti o ritardi dei soggetti coinvolti. Si prevede, infine, che tutta la documentazione relativa ai pagamenti effettuati, a qualunque titolo, con la provvista derivante dal contributo concesso per i lavori, deve essere conservata per cinque anni.
Il **comma 6** reca disposizioni finalizzate a limitare il ricorso al subappalto. Il successivo **comma 7** riguarda i casi di fallimento dell'affidatario. Esso prevede la risoluzione di diritto del contratto per riparazione o ricostruzione in caso di fallimento dell'affidatario, di liquidazione coatta o di concordato preventivo, nonché nei casi di reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione per i quali la risoluzione del contratto è prevista dall'articolo 135, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).
L'**emendamento 11.8 (testo 3)** introduce, quindi, due nuovi **commi 7-*bis* e 7-*ter***. Il primo propone di estendere la disciplina di cui al comma 5 dell'articolo 67-

quater del decreto legge n. 83 del 2012 ai centri storici delle frazioni de L'Aquila e degli altri comuni del cratere. Tale comma 5 prevede un contributo per la riparazione ed il miglioramento sismico anche per le unità immobiliari private diverse dall'abitazione principale, esteso anche agli edifici con un unico proprietario, per favorire la ricostruzione del centro storico de L'Aquila (e, secondo la novella prospettata, degli altri borghi abruzzesi). La disposizione si applica, però, agli immobili che non risultino dall'istruttoria destinatari di altri tipi di contributo per la riparazione o la ricostruzione. Il **comma 7-*ter*** stabilisce che i Comuni autorizzano la richiesta di eseguire i lavori su immobili privati danneggiati dal sisma, in regime di anticipazione finanziaria da parte dei proprietari o aventi titolo. Si prevede che l'esecuzione degli interventi in anticipazione non modifichi l'ordine di priorità definito per l'erogazione del contributo e che il credito maturato nei confronti dell'ente locale non può essere ceduo o offerto in garanzia, a nessun titolo. Resta ferma l'erogazione delle risorse nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Il **comma 8** prevede l'applicazione di disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria.

Il **comma 9** prevede la predisposizione di programmi pluriennali degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici danneggiati. Specifiche disposizioni sugli edifici soggetti a tutela sono recate dal **comma 11**. L'**emendamento 11.8 (testo 3)** introduce, un nuovo **comma 11-*bis***. Esso prevede che le chiese e gli edifici dedicati alle attività di religione o di culto che sono considerati i beni culturali pubblici ai sensi della normativa applicabile (in particolare la Parte Seconda del Codice dei beni culturali), sono da equiparasi ai beni culturali pubblici, ai soli fini delle opere di ricostruzione o riparazione finanziate con risorse pubbliche. Conseguentemente, il comma disciplina le fasi per la realizzazione dei lavori su tali edifici, in particolare in ordine alla scelta dell'impresa affidataria, ai progetti (preliminari, esecutivi, definitivi) e alle loro revisioni. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri.

Il **comma 10** istituisce la Stazione Unica appaltante (SUA) per i territori colpiti dal sisma. Il **comma 12** reca ulteriori risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma. In particolare destina risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativa alla ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo. I **commi 13 e 14** recano novelle all'articolo 67-*ter* del decreto-legge n. 83 del 2012, in materia di organizzazione e funzioni degli Uffici speciali per la ricostruzione.

L'**emendamento 11.8 (testo 3)** introduce, quindi, i nuovi **commi 14-*bis*, 14-*ter* e 14-*quater***. Il primo propone una modifica all'articolo 67-ter, comma 2 del decreto-legge n. 83 del 2012. Tale comma 2 attribuisce agli Uffici speciali per la ricostruzione l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati. Secondo la novella proposta tale attività

dovrà essere svolta sulla base di criteri ed indirizzi formulati dai Comuni. Il **comma 14-*ter*** estende al 2016 e 2017 la possibilità per il comune de L'Aquila di prorogare o rinnovare talune tipologie di contratti di lavoro a tempo determinato (tale facoltà è prevista dall'articolo 4, comma 14 del decreto-legge 101 del 2013 di cui si propone la modifica).
Il **comma 15** attribuisce al comune de L'Aquila un contributo straordinario di 8,5 milioni di euro per il 2015. Il **comma 16** stabilisce che si provvede con le risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente all'attuazione delle misure previste dai commi 1-11, 13 e 14.
L'**emendamento 11.27, approvato in sede referente** propone l'introduzione di un ulteriore comma dopo il comma 16 del presente articolo. Il nuovo comma introduce una novella al comma 436 della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014). A tale proposito si segnala che il comma 435 della legge di stabilità 2015 definisce il concorso dei comuni al contenimento della spesa pubblica, stabilendo una riduzione del Fondo di solidarietà comunale di 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Il comma 436 prevede attualmente che, per l'anno 2015, la riduzione dei trasferimenti ai comuni a valere sul Fondo di solidarietà si applichi nella misura del 50 per cento per i comuni colpiti da recenti eventi sismici: sisma del 2012 in Emilia Romagna e Lombardia (lett. *a)* del medesimo comma 436); sisma del 2009 in Abruzzo (lett. *b)*); sisma del giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara (lett. *c)*). Con la modifica proposta la riduzione dei trasferimenti non si applicherebbe ai comuni colpiti dal terremoto del 2009 in Abruzzo e a quelli colpiti dal terremoto del 2012 (in particolare i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo nonché i comuni di Ferrara e Mantova).
In relazione a tale modifica si osserva che sembra opportuna una più chiara formulazione dell'emendamento in esame.

Articolo 11, commi 16-*bis* e 16-*ter* (em. 11.1000 - em. X1.1 al disegno di legge di conversione)

(Norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)

L'**emendamento 11.1000, approvato in sede referente,** aggiunge i nuovi **commi 16-*bis*** e **16-*ter***. Tali commi riprendono parte delle disposizioni recate dal decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92 (recante *Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale*). L'emendamento approvato, inoltre, riformula la rubrica dell'articolo 11 inserendovi il riferimento alle "norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali" nella rubrica dell'articolo 11 del decreto-legge in esame.
Il **comma 16-*bis*** reca modifiche alla disciplina definitoria in materia di gestione dei rifiuti, relativamente alle definizioni di "produttore di rifiuti", "raccolta" e "deposito temporaneo" riportate, rispettivamente, nelle lettere f), o) e bb) del

comma 1 dell'art. 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. Codice dell'ambiente). La parte quarta del decreto legislativo n. 152 contiene, infatti, la normativa in materia di gestione dei rifiuti che è stata modificata dal decreto legislativo n. 205 del 2010 al fine di recepire la direttiva quadro 2008/98/UE.
In particolare, la **lettera a)** integra la definizione di "produttore di rifiuti" - di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - allo scopo di includervi anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile la produzione dei rifiuti medesimi. L'ampliamento della portata della norma comporta, pertanto, che nella nozione di "produttore" di rifiuti rientrino tutti i soggetti ai quali sia imputabile l'attività materiale e giuridica di produzione dei rifiuti.
La **lettera b)** è volta a ricomprendere nella definizione di "raccolta" - di cui alla lettera o) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 - oltre alla cernita preliminare, il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.
La **lettera c)** è volta a modificare in due punti la definizione di "deposito temporaneo" - di cui alla lettera bb) del comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 citato - al fine di:

- includere il deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento (ricompreso nella definizione di "raccolta" ad opera della lettera b) nella definizione di "deposito temporaneo";
- precisare che per luogo ove i rifiuti sono prodotti si deve intendere l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti).

Il **comma 16-*ter*** introduce alcune modifiche alla disciplina transitoria riguardante i procedimenti per il rilascio o l'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), al fine di consentire la prosecuzione dell'esercizio delle installazioni, nelle more della chiusura dei procedimenti autorizzativi da parte delle competenti autorità regionali. Tali modifiche operano attraverso la sostituzione del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, che ha attuato la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Il previgente comma 3 dell'art. 29 del D.lgs 4 marzo 2014, n. 46 , stabiliva che l'autorità competente concludesse i procedimenti avviati in esito alle istanze di rilascio o di adeguamento di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015 e che, nelle more della conclusione dell'istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti potessero continuare l'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti. Il nuovo comma 3 dell'art. 29:

- conferma il termine del 7 luglio 2015 per la conclusione dei procedimenti avviati in esito alle istanze di primo rilascio o di di adeguamento cui al comma 2 da parte dell'autorità competente;
- consente, nelle more della conclusione dei procedimenti, la prosecuzione dell'esercizio in base alle autorizzazioni previgenti, se del

caso opportunamente aggiornate a cura delle autorità che le hanno rilasciate;

– condiziona la prosecuzione dell'esercizio alla piena attuazione degli adeguamenti proposti nelle istanze secondo le tempistiche ivi definite in quanto necessari a garantire la conformità dell'esercizio dell'installazione con il Titolo III-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'**emendamento X1.1** aggiunge il comma 1-ter all'articolo 1 del disegno di legge di conversione prevedendo l'abrogazione del decreto-legge n. 92 del 2015. Restano validi tutti gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

Sui contenuti del decreto-legge n. 92 del 2015 si veda il dossier n. 324 (9 luglio 2015) del Servizio studi della Camera dei deputati, in parte ripreso nella presente sintesi.

Articolo 11, comma 16-*bis* (em. 11.2000 e sub.)

(Interventi per il programma di bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio)

L'emendamento 11.2000, con una modifica al comma 5 dell'articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014 dispone che il Commissario straordinario del Governo per la bonifica ambientale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Presidente della Regione interessata.
Il subemendamento 11.2000/10, inoltre, interviene per individuare l'altra istituzione preposta per legge all'adozione e all'attuazione dei piani di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana del comprensorio di Bagnoli-Coroglio: il *Soggetto Attuatore*, di cui l'articolo 33 del DL 133/2014 descrive competenze e funzioni, limitandosi tuttavia a richiedere che esso sia un organo nominato con DPCM. L'emendamento dispone invece che esso sia individuato precisamente nell' *Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a*. (Invitalia) Questa Agenzia, nata dal riordino della Società Sviluppo Italia disposto con il comma 460 della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006) è società *in house* dello Stato, a capitale interamente pubblico e la cui *policy* aziendale è definita direttamente dal Ministro dello sviluppo economico.
Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio la società costituita ai sensi del comma 12 dell'articolo 33, partecipa alle procedure di definizione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale al fine di garantirne la sostenibilità economico-fianziaria. (comma 13.1)
L'emendamento dispone altresì che sia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia per coordinare le iniziative e gli interventi

relativi al risanamento ambientale e al recupero urbano dell'area di Bagnoli. Tale Cabina di regia deve vedere la partecipazione - oltre del Commissario straordinario e del rappresentante del MISE - di rappresentanti dei ministeri dell'Ambiente e delle Infrastrutture, nonché del Comune di Napoli e della Regione Campania. Sulla base degli indirizzi definiti dalla Cabina di regia il soggetto attuatore - individuato nella Agenzia per gli investimenti - acquisisce e valuta le proposte formulate dal Comune di Napoli, che può chiedere, nell'ambito di un'apposita Conferenza di servizi, di rivalutare le proposte eventualmente scartate, ricorrendo, se il caso lo richiede - ad un provvedimento del Consiglio dei ministri cui partecipa il presidente della regione Campania.

Articolo 11-*bis* (em. 11.0.1000)

(Disposizioni in materia di economia legale)

L'articolo in esame, **introdotto dall'emendamento governativo 11.0.1000**, proroga l'applicazione dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge n. 90 del 2014 fino alla attivazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, prevista dal Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011).
Il decreto-legge n. 90 del 2014, all'articolo 29, impone alle pubbliche amministrazioni di acquisire la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, consultando obbligatoriamente gli elenchi istituiti presso ciascuna Prefettura (cd. *white list)*, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione criminale. Il comma 2 della citata disposizione reca poi una disciplina transitoria, per la quale entro 12 mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 90, le stazioni appaltanti possono – nei settori a rischio – procedere all'affidamento di contratti o all'autorizzazione di subcontratti semplicemente previo accertamento della presentazione della richiesta di iscrizione alla *white list*.

Articolo 12 (em. 12.1)

(Zone Franche urbane - Emilia)

La Commissione in sede referente, approvando l'emendamento sostitutivo 12.1, propone che al **comma 1** sia confermata la previsione per la quale - nell'intero territorio colpito dall'alluvione del 17 gennaio 2014, e nei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, purché aventi "zone rosse" nei centri storici - sia istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296; sono però aggiunti nella perimetrazione espressa i centri storici o i centri abitati dei comuni di Carpi, Cento, Mirabello e Reggiolo.
Per il **comma 2**, possono beneficiare delle agevolazioni proprie del regime ZFU le imprese - localizzate nel perimetro individuato al comma 1 - con le

caratteristiche già previste nel testo iniziale del Governo, a cui **la Commissione aggiunge** l'appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45 (commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli), 47 (commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli), 55 (alloggio), 56 (attività dei servizi di ristorazione), 79 (attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse), 93 (attività sportive, di intrattenimento e di divertimento), 95 (riparazioni), 96 (altre attività di servizi per la persona).
Per il **comma 3** le agevolazioni derivanti dal regime ZFU sono concesse nei limiti ed alle condizioni di operatività degli aiuti di stato *de minimis*, di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 ed al regolamento (CE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013.
Come ulteriore requisito di accesso alle agevolazioni, il **comma 4** prevede che i soggetti beneficiari abbiano la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettino i limiti e le procedure previsti dai regolamenti comunitari citati. Le agevolazioni sono tipizzate dal **comma 5** nel modo seguente: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000,00 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU; esenzione dall'IRAP del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella ZFU nel limite di euro 300.000,00 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai citati soggetti per l'esercizio dell'attività economica.
Il **comma 6** precisa che tali esenzioni operano esclusivamente per due periodi di imposta, quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e quello successivo. Il **comma 7** destina ai fini predetti 20 milioni di euro - per ciascuno degli anni 2015 e 2016 - tratti dalle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; **la Commissione aggiunge** che il comuni di Cento e di Carpi non possono attingere oltre il 10% di tali risorse per ogni annualità. Ai fini applicativi, il **comma 8** rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, e successive modificazioni, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 13 (em. 13.1 (testo 2) e identici em. 13.3 e 13.4)

(Rimodulazione interventi a favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012)

L'**articolo 13** reca disposizioni in merito alle opere di ricostruzione in relazione agli eventi sismici che si sono verificati nel maggio 2012 nei territori di Lombardia ed Emilia Romagna.

L'**emendamento 13.1 (testo 2)** propone l'introduzione di un **comma 01** il quale proroga al 31 dicembre 2016 il termine di scadenza dello stato di emergenza derivante dagli eventi sismici, attualmente fissato al 31 dicembre 2015. Il termine è fissato dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 06 giugno 2012, n. 74 (recante *Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012*) e successivamente prorogato, da ultimo, dall'articolo 7, comma 9-ter, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133.

Il **comma 1** autorizza il Presidente della Regione Lombardia (in qualità di Commissario delegato per la ricostruzione, come specificato dalla modifica proposta dagli **identici emendamenti 13.3 e 13.4**) a destinare contributi diretti, fino a 205 milioni per talune finalità previste dal decreto-legge n. 74 del 2012 (concernente gli interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dal sisma); la copertura finanziaria per tale intervento è individuata dal **comma 2**.

Il **comma 3** prevede una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni dell'Emilia Romagna, interessati dal sisma del 2012, al fine di agevolare la ripresa delle attività e consentire l'attuazione dei piani di ricostruzione. Il **comma 4** prevede una proroga dei termini per le esenzioni IMU previste in seguito al sisma. Il **comma 5** estende taluni benefici in relazione a danni subiti di prodotti agricoli a denominazione di origine tutelata in corso di maturazione e di stoccaggio. Il **comma 6** reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 3 e 4.

Articolo 13-*bis* (em. 13.0.1 (testo 2))

(Istituzione di zona franca urbana nella Regione Sardegna)

L'**emendamento 13.0.1 (testo 2) approvato in sede referente**, propone di introdurre un nuovo articolo 13-bis al decreto-legge in esame autorizzando la spesa di 5 milioni di euro per l'istituzione di una zona franca nel territorio dei comuni della Sardegna interessati dagli eventi alluvionali del 18 e 19 novembre 2013. La perimetrazione della zona e la definizione delle agevolazioni sono demandate ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Regione Sardegna e il CIPE. Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Sono quindi dettate le norme di

natura finanziaria: si prevede infatti l'incremento di 5 milioni dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014 (articolo recante risorse per le zone franche urbane) mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica (di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 292 del 2004).

Articolo 13-*bis* (em. 13.0.3 (testo 2))

(Misure per la città di Venezia)

Con l'**emendamento 13.0.3 (testo 2)** si propone di inserire l'articolo 13-*bis* nel testo del decreto-legge. Il nuovo articolo 13-*bis*, al comma 1, novellando l'articolo 4, comma 1, della legge 29 novembre 1984, n. 798, integra la composizione del Comitato cui è demandato - ai sensi del terzo comma della disposizione oggetto della novella - l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo per l'attuazione degli interventi per la salvaguardia di Venezia, prevedendo la partecipazione anche del Ministro dell'economia e delle finanze, con la finalità di garantire l'effettiva attuazione degli interventi stessi.
Il comma 2 dell'articolo 13-*bis* interviene su alcune disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19 (*Trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Fondazione La Biennale di Venezia»*). In particolare, novellando il comma 3 dell'articolo 7, si stabilisce che il presidente e ciascun componente del consiglio di amministrazione della Fondazione possono essere riconfermati per non più di due volte invece che per una sola volta come previsto nella vigente formulazione. All'articolo 14 - mediante la sostituzione del secondo periodo del comma 1 - viene previsto che la durata dell'incarico dei direttori di settore di attività culturali non può eccedere la durata dei programmi previsti per i 12 mesi immediatamente successivi alla scadenza del consiglio di amministrazione che li ha nominati[14]; viene inoltre abrogato il comma 3[15]. Infine, mediante una novella all'articolo 17, comma 2, secondo periodo, si prevede che il contratto individuale relativo al direttore generale della Fondazione - che è a tempo determinato per una durata massima di quattro anni - è rinnovabile "non più di due volte" invece che per una sola volta (come attualmente previsto), e può essere revocato per gravi motivi.

[14] Nella vigente formulazione la norma novellata prevede che i direttori dei settori di attività culturali restano in carica per un periodo massimo di quattro anni e comunque per un periodo non superiore alla durata in carica del consiglio di amministrazione che li ha nominati.
[15] La norma abrogata dispone che lo statuto può prevedere che, in presenza di eccezionale complessità dei programmi, le funzioni di direzione dei settori di attività culturali possano essere attribuite, anche per specifici interventi, ad un collegio di non più di tre membri. Le disposizioni del medesimo decreto legislativo relative ai direttori dei settori di attività culturali si applicano ai componenti dei collegi di direzione, qualora costituiti.

Articolo 13-*bis* (em. 13.0.9 testo 2)

(Proroga del termine di cantierabilità di interventi finanziati con le risorse del Fondo "sblocca cantieri")

L'articolo 13-bis, aggiunto dalla Commissione, proroga dal 31 agosto 2015 al 31 ottobre 2015, il termine di cantierabilità delle opere contemplate dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e c) del decreto-legge 133/2014[16], cui sono destinati i finanziamenti autorizzati dall'art. 3 del medesimo decreto.

L'art. 3, commi 1 e 1-*bis*, del citato decreto-legge 133/2014 ha destinato al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell'art. 18 del D.L. 69/2013 (cd. "sblocca cantieri") nuove risorse per 3.890 milioni di euro. Il successivo comma 2 ha individuato le opere da finanziare (suddividendole in tre categorie, indicate alle lettere a), b) e c) del medesimo comma) e demandato l'assegnazione delle risorse ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Per quello che interessa ai fini del decreto-legge in esame, gli interventi di cui alle lettere b) e c) sono:

- lettera b) ulteriore lotto costruttivo Asse AV/AC Verona Padova; completamento asse viario Lecco-Bergamo; Messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo-Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino-Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara-lotto 0 e lotto 1; terzo Valico dei Giovi - AV Milano Genova; quadrilatero Umbria-Marche; completamento Linea 1 metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna.
- lettera c) Metropolitana di Torino; Tramvia di Firenze; Lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno - Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia; Autostrada Salerno - Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; Adeguamento della strada statale n.372 "Telesina" tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; Completamento della S.S. 291 in Sardegna; Variante della "Tremezzina" sulla strada statale internazionale 340 "Regina"; Collegamento stradale Masserano -Ghemme; Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; Asse viario Gamberale - Civitaluparella in Abruzzo; Primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; Quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; Completamento del sistema idrico integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate nell'ambito del programma "Seimila Campanili" ai sensi dell'articolo 18, comma 9, del decreto-legge n.69 del 2013; Continuità degli interventi del Nuovo Tunnel del Brennero.

[16] Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive".

Articolo 15 (em. 15.1000 e relativi sub.)
(Servizi per l'impiego)

L'**articolo 15** concerne il funzionamento dei servizi per l'impiego e delle connesse funzioni amministrative inerenti alle politiche attive per il lavoro.
Il **comma 1** prevede la conclusione di un accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome, relativo ad un piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, ai fini dell'erogazione delle politiche attive, mediante l'impiego coordinato di fondi nazionali e regionali, nonché delle risorse di programmi operativi cofinanziati da fondi europei.
Il **comma 2** introduce l'istituto della convenzione tra la regione o provincia autonoma ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, intesa a garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro.
I successivi **commi 3 e 4** consentono che le convenzioni con le regioni a statuto ordinario prevedano un concorso statale per gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per il 2015 ed il 2016, nei limiti complessivi di 70 milioni di euro annui ed in misura proporzionale al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato direttamente impiegati in cómpiti di erogazione dei servizi in oggetto. A tal fine, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad avvalersi del fondo di rotazione per il finanziamento della formazione professionale. L'**em. 15.1000, approvato in sede referente,** propone di elevare da 70 a 90 milioni il limite per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (sempre a valere sul suddetto fondo di rotazione).
Il **comma 5** consente, per il solo anno 2015, un meccanismo di anticipazione delle risorse finanziarie che sarebbero erogabili a séguito della stipulazione della convenzione. In caso di mancata stipulazione di quest'ultima entro il 30 settembre 2015, si dà luogo a recupero delle somme, a valere sui trasferimenti statali a qualsiasi titolo disposti in favore della regione stessa. Il suddetto **em. 15.1000, approvato in sede referente,** propone di escludere dall'àmbito dell'eventuale recupero le somme oggetto di anticipazione ed impiegate per la copertura di spese di personale dei centri per l'impiego.
Il **comma 6** pone una novella di coordinamento, in relazione alle suddette norme finanziarie.
Gli identici subem. approvati 15.1000/5 (testo 2), 15.1000/6 (testo 2), 15.1000/7 (testo 2), 15.1000/8 (testo 2) e 15.1000/9 (testo 2) propongono l'aggiunta di un **comma 6-*bis***, in base al quale le province e le città metropolitane possono stipulare, ai fini del funzionamento dei centri per l'impiego e nel rispetto delle condizioni ivi richiamate, contratti di lavoro a tempo determinato, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2016, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014.

Articolo 16, commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater* (em. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 (testo 2))

(Disposizioni concernenti la tutela del patrimonio culturale)

Gli identici emendamenti 16.2-16.3-16.4-16.5 (testo 2) propongono di inserire nell'articolo 16 i commi 1-*bis*, 1-*ter* e 1-*quater*.

Il **comma 1-*bis*** prevede la definizione di un piano di razionalizzazione degli archivi e degli altri istituti della cultura delle province, al fine di assicurare la effettiva tutela del patrimonio culturale e garantire la continuità del servizio pubblico di fruizione dello stesso, nonché per razionalizzare la spesa. Il piano è adottato, entro il 31 ottobre 2015, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro degli Affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, previa intesa della Conferenza unificata. Il piano può prevedere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il versamento agli archivi di Stato competenti per territorio dei documenti degli archivi storici delle province, con esclusione di quelle trasformate in città metropolitane ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56, e l'eventuale trasferimento al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo degli immobili demaniali di proprietà delle province adibiti a sede o deposito degli archivi medesimi. Con il medesimo piano possono essere altresì individuati ulteriori istituti e luoghi della cultura delle province da trasferire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, mediante stipula di appositi accordi ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), tra lo Stato e gli enti territorialmente competenti.

Il **comma 1-*ter*** dispone che, per le medesime finalità di cui al precedente comma, entro il 31 ottobre 2015, le unità di personale nei profili professionali di funzionario archivista, funzionario bibliotecario, funzionario storico dell'arte e funzionario archeologo in servizio a tempo indeterminato presso le province possono essere trasferite alle dipendenze del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, attraverso apposita procedura di mobilità ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in soprannumero rispetto alla dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non impegnate per l'inquadramento del personale del comparto scuola comandato presso il medesimo Ministero e comunque per un importo pari ad almeno 2,5 milioni di euro annui. A decorrere dal completamento della procedura di mobilità di cui al comma in esame, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo non si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 425[17], della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). Il

[17] Il comma 425 disciplina il ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici (con esclusione del personale non

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica al Dipartimento della funzione pubblica ed al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi del comma in esame ed i relativi oneri.

Il comma **1-*quater*** novella alcune disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per agevolare l'attuazione delle misure di cui ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché per assicurare criteri e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale per la tutela del patrimonio archivistico e bibliografico. Esso interviene in particolare sugli articoli 4, 5 e 63.

Il comma 1 dell'articolo 4, al fine di garantirne l'esercizio unitario, attribuisce le funzioni statali in materia di tutela del patrimonio culturale al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. La norma fa salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5[18]. Mediante una novella al comma 1 dell'articolo 4 e la contestuale abrogazione del comma 2 dell'articolo 5, alle regioni restano attribuite le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici (previste dal comma 6 dello stesso articolo 5). Tuttavia, per effetto di una novella al comma 3 dell'articolo 5, le regioni possono ugualmente continuare a esercitare le funzioni di tutela su "manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, libri, stampe e incisioni" (oltre che, come già attualmente previsto, su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici), "non appartenenti allo Stato", ma sulla base di specifici accordi od intese e previo parere della Conferenza Stato-regioni. Infine nell'articolo 5, comma 7, e nell'articolo 63, comma 3, è eliminato il riferimento al comma 2 - di cui si dispone l'abrogazione - dell'articolo 5.

amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e corpo nazionale dei vigili del fuoco, del comparto scuola, dell'AFAM e degli enti di ricerca), sulla base di una ricognizione dei posti disponibili da parte del Dipartimento della funzione pubblica.

[18] Il comma 2 dell'articolo 5 prevede siano esercitate dalle regioni le funzioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librarie, nonché libri, stampe e incisioni, "non appartenenti allo Stato". Il comma 6 dispone che le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del Codice, in modo che sia sempre assicurato un livello di governo unitario ed adeguato alle diverse finalità perseguite.

Articolo 16, comma 1-*bis* (em. 16.1000)

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 - tutela e valorizzazione del sito archeologico di Pompei)

Con l'**emendamento 16.1000** si propone di apportare alcune novelle all'articolo 2 (*Misure urgenti per la semplificazione delle procedure di gara e altri interventi urgenti per la realizzazione del Grande Progetto Pompei*) del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, mediante l'inserimento del comma 1-*bis* nell'articolo 16. In particolare, per effetto delle modifiche che si intendono apportare al comma 5 del citato articolo 2, la durata massima degli incarichi di collaborazione (che possono essere conferiti ai componenti della segreteria tecnica di progettazione costituita, ai sensi del medesimo comma 5, presso la Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia) viene fissata in 24 mesi (in luogo dei 12 attualmente previsti), entro il limite di spesa di 900.000 euro annui[19]. Si ricorda che tali incarichi possono essere conferiti per la partecipazione alle attività progettuali e di supporto al Grande Progetto Pompei, secondo le esigenze e i criteri stabiliti dal Direttore generale di progetto d'intesa con il Soprintendente Speciale per i Beni archeologici di Pompei, Ercolano e Stabia.
Con l'emendamento in esame si propone altresì di inserire il comma 5-*ter* nell'articolo 2. Tale disposizione prevede che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di progetto di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è assicurato fino al 31 gennaio 2019, nel limite massimo di spesa pari a 100.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, con l'obiettivo di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012[20]. Dal 1° gennaio 2016, allo scopo altresì di consentire il rientro nella gestione ordinaria del sito, il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, "confluiscono" nella Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, che assume la denominazione di "Soprintendenza Pompei". Con decreto - di natura non regolamentare - del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o

[19] Nelle vigente formulazione del comma 5 dell'articolo 2, il limite di spesa è di 900.000 euro, di cui 400.000 per l'anno 2014 e 500.000 per l'anno 2015.
[20] Con la predetta decisione, la Commissione europea ha finanziato il Grande Progetto Pompei quale Grande Progetto Comunitario a valere su risorse del Programma Operativo Interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" FESR 2007-2013 (POIn)". In particolare, il progetto è stato finanziato con 74,2 milioni di fondi Ue e 29,8 milioni di fondi nazionali.

maggiori oneri per la finanza pubblica, sono adottate le misure di carattere organizzativo necessarie all'attuazione delle disposizioni in esame, e sono altresì definite le modalità del progressivo trasferimento alla Soprintendenza Pompei della figura del Direttore generale di progetto e delle funzioni ad esso attribuite.
L'emendamento in esame propone infine di aggiungere un periodo al comma 6 dell'articolo 2, per precisare che agli oneri derivanti dalla prosecuzione delle attività del Direttore generale di progetto e della segreteria tecnica di progettazione si provvede, a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia, nel limite massimo di 900 mila euro annui.

Articolo 16, comma 1-*bis* (em. 16.2000)

(Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali)

Con l'**emendamento 16.2000** si propone di apportare alcune modifiche ai primi due periodi del comma 1-*ter* dell'articolo 52 (*Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali*) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), mediante l'inserimento del comma 1-*bis* nell'articolo 16. Con l'emendamento in esame si propone in particolare di prevedere che le determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione dei beni indicati al primo periodo del comma 1-*ter*[21] siano adottate dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa anche con la Regione e non solo - come attualmente previsto - con i Comuni interessati.
Di analogo tenore risulta la modifica che l'emendamento propone per il secondo periodo del comma 1-*ter*, per effetto della quale si prevede che i procedimenti di riesame - ai fini dell'eventuale revoca - delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico[22], anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, siano avviati dai competenti uffici territoriali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo d'intesa anche con la Regione e non solo - come nella vigente formulazione - con i Comuni.
Si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza n. 140 del 9 giugno-9 luglio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che avevano modificato il testo dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, "nella parte in cui [tali disposizioni] non prevedono l'intesa a garanzia della leale collaborazione fra Stato e Regioni[23]". Al riguardo, la relazione

[21] La finalità della disposizione citata è quella di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.
[22] Tali provvedimenti riguardano l'esercizio di attività commerciali e artigianali.
[23] Si tratta delle seguenti disposizioni: gli articoli 2-*bis* e 4-*bis* del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (*Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo*), introdotti dalla

illustrativa precisa che "l'emendamento dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2015", che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni richiamate in nota, "nella parte in cui non prevedono alcuna forma d'intesa tra lo Stato e la Regione. La misura presenta carattere di urgenza al fine di evitare contenzioso sui provvedimenti già adottati dai Comuni per assicurare la tutela del decoro del patrimonio storico-artistico della Nazione".

legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112; l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (*Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. In particolare, l'attuale formulazione del comma 1-*ter* dell'articolo 52 risulta dalle modifiche da ultimo apportate dal citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83.

Articolo 16-*bis* (em. 16.0.5 (testo 2))

(Misure per favorire la rappresentanza territoriale dei fondatori pubblici in materia di ambiente, di sviluppo sostenibile e di gestione dei beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO))

Con l'**emendamento 16.0.5 (testo 2)**, si propone - mediante l'inserimento dell'articolo 16-*bis* nel testo del decreto-legge - di sostituire il comma 420 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Nella vigente formulazione il comma 420 stabilisce che il limite massimo di cinque componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6, comma 5[24], del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica alle istituzioni culturali, a condizione che comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici. Con la modifica proposta dall'emendamento in esame la non applicabilità del predetto limite numerico viene riferita non più alle "istituzioni culturali" bensì "alle associazioni e alle fondazioni costituite con finalità di gestione di beni del patrimonio mondiale dell'umanità (UNESCO) che ricadono in un territorio composto da più province", a condizione che - come del resto già previsto dal vigente testo del comma 420 - comprovino la gratuità dei relativi incarichi e che la maggioranza dei componenti dell'organo sia costituita dai membri designati dai fondatori pubblici

Sembrerebbe dunque riproposta la medesima finalità della disposizione originaria, nell'ottica di favorire l'intervento congiunto di soggetti pubblici e privati negli organi di amministrazione, che, viceversa, potrebbe risultare sacrificato da un numero ristretto di componenti e viene al contempo ribadito che la potenziale maggiore ampiezza della partecipazione a tali organi non deve avere effetti finanziari.

[24] Si ricorda che l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, stabilisce che tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti.

Articolo 16-*bis* (em. 16.0.10)

(Regime IVA per gli organismi di formazione professionale)

L'**emendamento 16.0.10**, **approvato in sede referente,** propone l'adozione di una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo -, in materia di IVA per le attività svolte dagli organismi di formazione professionale.
L'emendamento prevede che dall'IVA dovuta dai suddetti organismi sia detraibile l'IVA relativa all'acquisto di beni e servizi afferenti alle suddette attività, anche qualora queste ultime siano svolte a fronte di contributi pubblici (di qualunque tipo) e siano, di conseguenza, esenti da IVA.

Articolo 16-*bis* (em. 16.0.1000 (testo corretto) e sub. 16.0.1000/5 (testo 2))

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

L'emendamento introduce norma di autorizzazione all'assunzione straordinaria nella Polizia di Stato (1.050 unità), nell'Arma dei carabinieri (1.050 unità), nella Guardia di finanza (400 unità), per ciascuno degli anni 2015 e 2016 (a valere sulle facoltà assunzionali previste per il rispettivo anno successivo).
Per tali assunzioni - le quali decorrono non prima del 1° ottobre dell'anno di riferimento - è previsto si attinga in via prioritaria alle graduatorie dei vincitori dei concorsi approvate non prima del 1° gennaio 2011.
Per i posti residui, è previsto lo scorrimento delle graduatorie (per i medesimi concorsi) degli idonei non vincitori. Per l'Arma dei carabinieri, per i posti residui è altresì autorizzato l'ampliamento dei posti dei concorsi banditi per il 2015 e il 2016.
E' assicurata la precedenza al concorso più risalente.
Ulteriori modalità attuative sono demandate a "provvedimenti" dei ministri di riferimento.
Entro le assunzioni così stabilite, una riserva di posti (5 unità nella Polizia di Stato; 5 unità nell'Arma dei carabinieri; 2 unità nella Guardia di finanze) è assicurata per coloro che abbiano conoscenza sia della lingua italiana sia della lingua tedesca, nella Regione Trentino-Alto Adige.
Analoga autorizzazione all'assunzione straordinaria è prevista per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 250 unità per l'anno 2015 (a valere sulle facoltà assunzionali per l'anno successivo).
Per queste assunzioni (decorrenti da non prima il 1° ottobre 2015) è previsto si attinga per metà alla graduatoria selettiva per titoli e per alla graduatoria di concorso pubblico.
Le residue facoltà assunzionali per il 2016, così come le facoltà assunzionali per il 2017, sono esercitabili per i corpi di Polizia solo dal 1° dicembre dell'anno di riferimento (ad eccezione degli allievi ufficiali e frequentatori di corsi per

ufficiali, degli allievi marescialli e del personale dei gruppi sportivi). Per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la soglia è il 1° dicembre 2016.

Ultimi dossier del Servizio Studi

XVII LEGISLATURA

222	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1971 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali"
223	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1917 "Disposizioni concernenti la partecipazioni dell'Italia alle missioni internazionali"
224	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 177 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive
225	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.G. n. 178 Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale
226	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1962 "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014"
227	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1977 "Conversione in legge del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali"
228	Schede di lettura	Dossier del Servizio Studi sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR (testo approvato dalla Camera dei deputati)
229	Dossier	RIFORMA COSTITUZIONALE Il testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura (A.S. n. 1429-B) Schede di lettura
230	Testo a fronte	RIFORMA COSTITUZIONALE TESTO A FRONTE tra: Costituzione vigente, testo del Governo, testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, testo approvato dal Senato in prima lettura, testo approvato dalla Camera dei deputati in prima lettura
231	Dossier	Il Vertice euro del 12 luglio 2015 e l'accordo con la Grecia
232	Dossier	Dossier del Servizio Studi sull'A.S. n. 1880-A "Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo" Il testo proposto dalla 8ª Commissione permanente
233	Dossier	Piano strategico nazionale della portualità e della logistica - Schema di D.P.C.M. n. 188 (Art. 29, co. 1, D.L. 133/2014, conv., con mod., dalla L. 164/2014)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo www.senato.it, seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".

Senato della Repubblica
www.senato.it